

**FAQ**

**DIRITTO D'AUTORE,  
COPYRIGHT E  
LICENZE APERTE  
PER LA CULTURA  
NEL WEB**

*A cura del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage ICOM ITALIA  
2021*

# FAQ

## DIRITTO D'AUTORE, COPYRIGHT E LICENZE APERTE PER LA CULTURA NEL WEB

100 domande e risposte per musei, archivi e biblioteche

*Le FAQ fanno riferimento alla legge europea sul diritto d'autore\**

**A cura del gruppo di ricerca Digital Cultural Heritage ICOM ITALIA**

Sarah Dominique Orlandi coordinatrice, Anna Maria Marras, Deborah De Angelis,  
Pierfrancesco C. Fasano, Cristina Manasse e Mirco Modolo

*Contenuti rilasciati con licenza*

[CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) 

ISBN 9788894491029

Pubblicata il 17 Febbraio 2021, aggiornata al 16 marzo 2021

## INTRODUZIONE ALLE FAQ

Questo documento sintetico propone indicazioni pratiche, ad uso di chi opera in Europa in musei, archivi e biblioteche, con l'obiettivo di fare chiarezza sulle opportunità e sui limiti normativi legati al riuso e alla divulgazione delle riproduzioni digitali di risorse culturali nel web, per potersi orientare con maggiore sicurezza in una realtà particolarmente complessa.

Tra i professionisti dei beni culturali si riscontra una scarsa familiarità su questi temi che riguardano la quotidianità della comunicazione culturale e della diffusione della ricerca scientifica online, ma che hanno anche risvolti legali che impongono la massima attenzione nel riutilizzo in rete di contenuti culturali. Come aiutare allora la comunità a fare chiarezza? Non pubblicheremo mai un libro senza citare l'autore, titolo e data di pubblicazione. Nel web invece corriamo inavvertitamente il rischio di farlo con i testi, immagini o documenti audiovisivi digitali: nei siti web e nelle piattaforme social è infatti facile imbattersi in numerosi illeciti legati alla violazione del diritto d'autore o di altri tipi di norme. È pur vero che nell'era della condivisione globale dei contenuti i musei, le biblioteche e gli archivi italiani e, più in generale, gli istituti di tutela del patrimonio culturale non sembrano essere abbastanza consapevoli delle straordinarie opportunità in termini di sviluppo culturale, sociale ed economico per la collettività che derivano dall'adozione di licenze aperte sui contenuti in pubblico dominio. Lo dimostra un numero crescente di istituti culturali che da anni hanno imboccato questa strada e una sempre più nutrita bibliografia internazionale che ha analizzato l'impatto delle licenze aperte sugli istituti che le hanno adottate e sul pubblico. La digitalizzazione del patrimonio culturale si accompagna quindi a un fenomeno di apertura globale che, se continua ad essere ignorato, rischia di isolare il nostro Paese relegandolo in una posizione di marginalità nel contesto internazionale.

Il nostro gruppo lavora in stretto contatto e confronto con esperti delle associazioni e con gli stakeholder del settore, nazionale e internazionale, affinché con una generale riflessione sui contenuti culturali digitali si possa sperare in una maggiore flessibilità nell'equilibrio tra i diritti esclusivi e la libertà di riproduzione.

**Importante\*:** Le risposte fanno riferimento al diritto d'autore dell'Unione Europea, considerando - laddove possibile, anche nel rispetto del taglio pratico del lavoro - le differenze tra i diversi ordinamenti, qualora rilevanti. Il presente documento ha scopo informativo e divulgativo e non costituisce parere tecnico e/o legale. Per casi concreti si raccomanda pertanto agli interessati di richiedere una consulenza sul caso specifico.

Abbiamo cercato di risolvere tutte le criticità espresse dai colleghi che hanno contribuito alla revisione, ma alcuni aspetti richiederanno ulteriori approfondimenti a seguito del recepimento della Direttiva Europea. Per permettere un continuo aggiornamento il documento verrà perciò rilasciato in CC BY-SA sulla piattaforma Wikibook. Auspichiamo un lavoro di revisione e integrazione da parte dei lettori nella versione online e l'implementazione con le singole situazioni nazionali. E' anche possibile crearne una versione più breve e sintetica: alcuni colleghi stanno impostando la traduzione nella loro lingua.

**Ringraziamenti ai revisori.** Un ringraziamento particolare a Thomas Margoni, *Professor of Intellectual Property Law, CiTiP, Faculty of Law, KU Leuven* per il suo supporto continuativo durante la stesura e la revisione. Ringraziamo per il prezioso contributo tutti i colleghi che ci hanno aiutato con osservazioni, suggerimenti e integrazioni nella fase di selezione o di revisione delle FAQ: *Alberto Garlandini, Presidente di ICOM International; Adele Maresca, Presidente di ICOM Italia; Alastair Dunning, Delft University of Technology; Josu Aramberri, University of the Basque Country; Marta Arosio, Wikimedia Italy; Yaniv Benhamou, University of Geneva; Aura Bertoni, Centro Ask, Università Bocconi; Nicola Barbuti, Università di Bari Aldo Moro; Niccolò Caranti, Wikimedia Italy; Roberto Caso, Università di Trento; Antonella De Robbio, Gruppo di studio Open Access e Pubblico Dominio (GOAPD) dell'AIB Associazione Italiana Biblioteche; Giulia Dore, Università di Trento; Sara Di Giorgio; Pierluigi Feliciati, Università di Macerata; Vincenza Ferrara, Università Sapienza di Roma; Luca Martinelli, Wikimedia Italia; Guido Noto La Diega, University of Stirling; Iolanda Pensa, Wikimedia Italy; Merete Sanderhoff, SMK – the national gallery of Denmark, Copenhagen; Erica da Silva Souza Lopes, Fundação Oswaldo Cruz; Chiara Storti, BNCF; Melissa Smith Levine, Director, Copyright Office, University of Michigan Library; Brigitte Vézina; Catrin Vimercati, InFormAzioni associazione culturale; Benedetta Ubertazzi, Università di Milano Bicocca.*

## INDICE DINAMICO

FAQ. DOMANDE E RISPOSTE	10
<b>I DEFINIZIONI</b>	<b>10</b>
1. Cosa si intende per diritto d'autore/copyright?	10
2. Quali sono le opere protette?	10
3. Esiste sempre un autore?	11
4. Cosa si intende per opere composte e opere collettive?	11
5. Quali sono le caratteristiche dei diritti morali e dei diritti patrimoniali d'autore?	11
6. Quanto dura la protezione dei diritti morali e dei diritti patrimoniali?	12
7. A chi appartiene il diritto d'autore quando l'opera è realizzata in occasione di un rapporto di lavoro o su commissione?	12
8. Cosa si intende per diritti connessi?	13
9. Quali sono i materiali protetti dai diritti connessi?	13
10. Esistono dei casi di eccezione e/o limitazione al diritto d'autore?	13
11. Cosa si intende per pubblico dominio?	14
12. Posso pubblicare liberamente nel web o devo rispettare delle regole?	14
13. Cos'è un'opera fuori commercio?	15
14. Cos'è un'opera orfana?	15
15. Si può rinunciare al diritto d'autore?	16
<b>II. TIPOLOGIE DI CONTENUTO</b>	<b>17</b>
<b>FOTOGRAFIE</b>	<b>17</b>
16. Quante tipologie di fotografie esistono?	17
17. Quali fotografie sono protette dal diritto d'autore?	17
18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela?	18
19. Quali sono i diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche ed alle semplici fotografie? Come si trasferiscono?	18
20. Posso fare un collage di immagini?	19
21. È possibile modificare/integrare una immagine senza il consenso dell'autore?	19
22. Essere il detentore/custode di un'opera equivale ad essere il titolare dei diritti d'autore sull'opera?	20
23. Esistono casi di libere utilizzazioni di fotografie?	20
24. Posso esporre liberamente le fotografie?	20
26. Quali misure tecnologiche posso adottare per proteggere le fotografie digitali?	21
27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali?	22
28. Le fotografie "beni culturali" sono soggette a particolari controlli e tutele?	22
29. Possono essere cedute e circolare liberamente?	22

<b>RIPRODUZIONI 2D-3D</b>	<b>23</b>
30. Cosa si intende per riproduzione?	23
31. Cosa si intende per materiale derivante dalla riproduzione?	23
32. Una riproduzione 2D o 3D di un'opera dell'arte visiva è soggetta al diritto d'autore/copyright?	23
33. È possibile riprodurre e riutilizzare liberamente il materiale derivante dalla riproduzione di un'opera dell'arte visiva o di altri genere di opere in pubblico dominio?	23
34. Posso commissionare riproduzioni fotografiche di opere delle arti visive?	24
35. Se un istituto di tutela del patrimonio culturale commissiona un progetto di digitalizzazione è titolare del solo risultato finale o anche dei dati grezzi-raw data ?	24
<b>TESTI</b>	<b>24</b>
36. È possibile fotocopiare o riprodurre digitalmente monografie o periodici?	24
37. Il format di una mostra è tutelabile? A chi appartiene?	24
38. A chi appartengono i contenuti realizzati da dipendenti, freelance, consulenti?	25
39. Sono tutelabili i contenuti descrittivi del percorso di visita?	25
40. Tutela dei contributi scientifici all'interno di cataloghi di mostre: il diritto d'autore spetta all'editore o agli autori?	25
41. Quando e come è possibile digitalizzare un catalogo di una mostra?	26
42. Per riprodurre le opere all'interno del catalogo e digitalizzarlo, è necessario ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti?	26
<b>BANCHE DATI</b>	<b>27</b>
43. Che cosa è una banca dati?	27
44. Quando una banca dati è protetta dal diritto d'autore?	27
45. Oltre al diritto d'autore si possono fare valere altri diritti sulle banche dati?	28
46. Esiste un diritto d'autore sulle banche dati prodotte da un istituto culturale?	28
47. E se la banca dati è prodotta da liberi professionisti su commissione della PA?	29
48. Gli inventari archivistici possono essere considerati banche dati creativi?	29
<b>OPEN DATA</b>	<b>29</b>
49. Cosa sono gli Open Data?	29
50. Qual è la differenza tra dati e metadati?	30
51. Dove pubblico i miei Open Data?	30
52. In che formati pubblico i miei Open Data?	30
53. Quale licenza applico agli Open Data?	31
54. I raw data (o "dati grezzi") possono essere soggetti a diritto d'autore?	31
55. Cosa sono i FAIR data?	32
<b>CONTENUTI AUDIO</b>	<b>32</b>
56. Quali diritti di utilizzazione economica sono coinvolti nell'abbinamento di musica alle immagini?	32
57. A quali titolari dei diritti devo richiedere le autorizzazioni?	32
58. Posso utilizzare opere musicali rilasciate sotto licenza Creative Commons?	32
59. Quali diritti d'autore possono esistere sulla utilizzazione di un file audio?	33

60. Se uso, in tutto o in parte, di una canzone o sigla o jingle o altro contenuto audio o video devo chiedere il consenso dell'autore?	33
<b>III. STRUMENTI WEB</b>	<b>34</b>
<b>PODCAST E WEBINAR</b>	<b>34</b>
61. Cos'è un podcast?	34
62. Cos'è un webinar?	34
63. Cos'è un podcast o webinar live o streaming?	34
64. Posso liberamente realizzare un podcast o un webinar per l'ente culturale per il quale collaboro o lavoro o devo concordare con la direzione modalità, contenuti e temi?	34
65. Se registro un podcast o un webinar live o streaming con altri partecipanti devo ottenere il loro consenso per la diffusione?	34
66. In che forma (scritta o orale) deve essere raccolto tale consenso?	35
<b>CONDIVISIONE</b>	<b>35</b>
67. Posso liberamente caricare sul sito Internet dell'ente culturale per il quale lavoro risorse digitali trovate su Internet?	35
68. Come devo citare la fonte?	35
69. Se l'autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso?	35
70. Quando è possibile applicare la disciplina delle opere orfane?	35
71. Quando è possibile applicare la disciplina delle opere fuori commercio?	36
<b>SITO INTERNET</b>	<b>37</b>
72. Cos'è un sito Internet ?	37
73. Cos'è un blog o video-blog?	37
74. Chi regola Internet e il sistema di nomi a dominio?	37
75. Anche su Internet si applica il diritto d'autore?	37
76. Che regole di base devo rispettare per pubblicare nel mio sito?	37
<b>DOMINIO DEL SITO</b>	<b>38</b>
77. Cos'è un indirizzo IP (Internet Protocol)? Cos'è dominio? Cos'è un Domain Name System (DNS)?	38
78. I dati del registro o del registrante del dominio sono pubblici?	38
79. Chi può registrare un dominio?	38
80. Prima della registrazione di un dominio devo o posso controllare se il nome di dominio che intendo registrare è identico o simile in modo da creare confusione con i diritti precedenti di una terza parte?	38
81. Posso chiedere ad un terzo di registrare il nome di dominio da me utilizzato?	38
82. Qual è la legge applicabile al mio dominio?	39
83. Qual è il miglior nome di dominio per la mia attività culturale?	39
<b>APP</b>	<b>39</b>
84. Cos'è un'App?	39
85. Quale legge si applica ad un'App?	39
86. Come tutelare il nome e il contenuto di un'App?	39

<b>SOCIAL NETWORK</b>	<b>39</b>
87. Cos'è un social media o social network ?	39
88. Qual è la differenza tra una Pagina, Profilo e Gruppo?	39
89. Che regole devo rispettare per la pubblicazione o una diretta (live) nei miei social?	40
90. Chi è titolare del diritto d'autore dei contenuti caricati o condivisi?	40
91. Quali accorgimenti adottare prima della pubblicazione?	40
92. Posso liberamente condividere o scambiare, scaricare ri-usare, copiare, modificare, pubblicare contenuti diffusi sui social media o devo verificare se sono protetti dal diritto d'autore?	40
<b>MESSAGGISTICA ISTANTANEA</b>	<b>40</b>
93. Cos'è la messaggistica istantanea (chat)? Cos'è un canale di messaggistica istantanea?	40
94. Quali regole si applicano alla messaggistica?	41
95. Posso liberamente aprire un canale di messaggistica istantanea per l'ente culturale per il quale lavoro o devo concordare modalità, contenuti e temi?	41
96. Posso liberamente condividere, inoltrare, scaricare, modificare contenuti ricevuti?	41
97. In che forma (scritta o orale) deve essere raccolto tale consenso?	41
98. Posso liberamente caricare contenuti trovati in Internet o di terzi senza chiedere prima il consenso?	41
99. E se l'autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso?	42
<b>IV. LICENZE E RIUSO</b>	<b>43</b>
<b>DATI E LICENZE D'USO</b>	<b>43</b>
100. Che cos'è una licenza d'uso?	43
101. Quali sono le licenze Creative Commons?	43
102. Quali sono le licenze Creative Commons aperte compatibili con l'open access?	44
<b>IMMAGINI DI BENI CULTURALI PUBBLICI IN PUBBLICO DOMINIO</b>	<b>44</b>
103. Quali sono i principali limiti normativi al riuso e alla diffusione di immagini di beni culturali?	44
104. Quali sono gli strumenti tradizionalmente utilizzati per "proteggere" le immagini di beni culturali in pubblico dominio?	45
105. Dove e come posso trovare immagini ad alta risoluzione dei beni culturali da riutilizzare in un volume illustrato?	45
106. È consigliabile applicare le licenze Creative Commons alle opere di pubblico dominio?	46
107. La fotografia scattata in un museo può essere liberamente pubblicata sul web in un blog personale o essere inserita in una presentazione da proiettare in pubblico?	46
108. Come riutilizzare le riproduzioni di immagini di beni culturali in pubblico dominio scaricate dal sito web di un museo nel quale non siano specificati i termini d'uso delle immagini?	46



109. Ho restaurato un'opera per conto di un museo: posso utilizzare liberamente le immagini del restauro per promuovere la mia attività?	47
110. Posso abbellire l'interno del mio locale con riproduzioni di beni culturali?	47
111. Posso inserire liberamente la fotografia di un bene culturale nell'app turistica che ho progettato per valorizzare il territorio?	47
112. Come pubblicare la fotografia di un bene culturale in un contributo scientifico?	47
113. Ho scansionato l'immagine di un bene culturale presente sulla pagina di un libro: posso riutilizzarla in un nuovo volume semplicemente citando la pubblicazione d'origine?	48
114. Mostre di arte contemporanea in istituti culturali: come regolamentare la riproduzione da parte dei visitatori?	48
115. Dove e come recuperare riproduzioni di beni culturali di buona qualità da pubblicare liberamente in un volume illustrato?	48
116. È possibile applicare licenze Creative Commons alle opere in pubblico dominio?	49
117. Come possono essere etichettate le riproduzioni di opere di pubblico dominio?	49
<b>OPEN ACCESS E LICENZE D'USO: MUSEI CASI NAZIONALI E INTERNAZIONALI</b>	<b>49</b>
118. Quali musei hanno adottato le licenze aperte o il pubblico dominio per le riproduzioni delle proprie raccolte?	49
119. Quali tipologie di licenze d'uso si stanno utilizzando nelle politiche Open Access?	50
120. Come hanno motivato la politica di open access?	51
121. Posso monitorare come viene utilizzato un contenuto?	51
122. Quali vantaggi emergono dall'adozione di licenze aperte o dal rilascio in pubblico dominio?	52
<b>V. PROBLEMI E SOLUZIONI</b>	<b>53</b>
<b>ILLECITI</b>	<b>53</b>
123. Cos'è un illecito di diritto d'autore?	53
124. Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione al diritto d'autore?	53
125. Come si valuta un danno al diritto d'autore?	53
126. Se il direttore di un ente pubblico decide di rilasciare immagini con licenze aperte rischia di arrecare un "danno erariale"?	53
127. Posso risolvere una controversia sulla base del Codice Etico al quale aderisce il mio museo?	54
<b>CONTRATTI E LIBERATORIE</b>	<b>54</b>
128. Le istituzioni culturali dovrebbero operare con modelli contrattuali? In quali casi?	54
129. Esistono dei modelli di clausole contrattuali per acquisizioni?	55
130. Quali liberatorie/autorizzazioni sono necessarie per organizzare una mostra di arte contemporanea?	55
131. Come scrivere una liberatoria?	55
132. Quali accorgimenti adottare nel caso in cui un istituto culturale acquisisca documentazione protetta dal diritto d'autore?	55
<b>NOTE LEGALI</b>	<b>56</b>
133. Hai inserito le note legali nel sito web?	56

134. Stai spiegando agli utenti cosa fare dei tuoi contenuti on line?	56
135. Quali sono le raccomandazioni per la creazione del sito dell'istituto culturale	56
<b>ECCEZIONI</b>	<b>56</b>
136. Esistono attualmente delle eccezioni al diritto d'autore per gli istituti culturali nella Direttiva 2019/790/UE?	56
137. La copia digitale delle opere protette rientra nelle eccezioni?	57
138. Quali sono le eccezioni previste dalla Direttiva 2019/790/UE?	57
139. Cosa si intende per libertà di panorama?	57
140. Quali Paesi consentono la libertà di panorama?	58

## FAQ. DOMANDE E RISPOSTE

### I DEFINIZIONI

#### 1. Cosa si intende per diritto d'autore/copyright?

Il corpo di norme che tutela le opere letterarie e artistiche di carattere creativo è indicato come “diritto d'autore” nei paesi di civil law e “copyright” nei paesi di common law (Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Canada).

Il diritto d'autore/copyright comprende una serie di norme che si sviluppano attorno al rapporto che lega l'autore all'opera, riconoscendo al primo una serie di diritti esclusivi sulla seconda. Esso rientra nella grande famiglia della disciplina della proprietà intellettuale che, al suo interno, comprende sia il diritto d'autore, sia la proprietà industriale (invenzioni, marchi, denominazioni di origine, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e nuove varietà vegetali). La natura del diritto d'autore è duplice e si compone dei diritti morali, finalizzati alla tutela della personalità dell'autore, e dei diritti patrimoniali, volti a garantire all'autore una remunerazione attraverso lo sfruttamento economico dell'opera. Il diritto d'autore nasce al momento della creazione dell'opera, senza necessità di alcuna formalità e protegge le "opere letterarie ed artistiche", qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. La convenzione di Berna del 1886 (accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti) riconosce agli Stati sottoscrittori la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche siano protette solo se fissate su un supporto materiale. Il requisito della fissazione dell'opera su supporto materiale, ammesso dalla convenzione di Berna, è tipico dei Paesi di *common law* e, per esempio, non è stato adottato dalla legislazione italiana in materia.

I due sistemi di diritto d'autore e di copyright pongono tradizionalmente l'accento su due profili differenti: il primo sull'autore come "persona", e il secondo sul “diritto di copiare l'opera”. Seppure da tale differente approccio sono derivate delle disomogeneità tra i due sistemi (come, ad esempio, la diversa disciplina dei diritti morali), essi svolgono la stessa funzione e tendono sempre più con il tempo ad uniformarsi in relazione all'evolversi delle forme di sfruttamento on line delle opere.

Rif: [Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886](#)

#### 2. Quali sono le opere protette?

Le norme che disciplinano il diritto d'autore variano da paese a paese, sebbene esistano degli aspetti comuni di tutela grazie all'adesione alla convenzione di Berna e al Trattato dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI, noto anche con l'acronimo inglese WIPO). All'interno dell'Unione Europea, il processo di armonizzazione del diritto d'autore ha di molto ridotto le differenze tra gli stati membri dell'unione attraverso almeno 12 differenti direttive a partire dai primi anni '90. In particolare, aspetti come: diritti di sfruttamento economico, eccezioni e limitazioni, misure tecnologiche di protezione, originalità, concetto di opera, durata dei diritti di utilizzazione economica sono stati oggetto di sostanziale armonizzazione e oggi si può certamente dire che ricevono

una tutela molto simile a livello europeo. Va comunque tenuto conto del fatto che il diritto d'autore rimane una prerogativa nazionale (e dunque vi è la legge sul diritto d'autore italiana, francese, tedesca, etc le quali saranno simili nei molteplici aspetti oggetto di armonizzazione indicati supra, ma manterranno le proprie peculiarità). Tra le opere dell'ingegno che rientrano nel genere letterario, scientifico e artistico, la tutela è accordata qualunque sia il modo o la forma espressiva, ancorché essa debba possedere un certo carattere di stabilità, purché le opere presentino il carattere dell'originalità, quale risultato della creazione intellettuale del loro autore. L'originalità si manifesta attraverso scelte libere e creative che permettano all'autore di imprimere la propria personalità nell'opera. Per le banche dati la tutela del diritto d'autore è accordata solo nel caso in cui la scelta o la disposizione del materiale possano essere considerate come creazione dell'ingegno propria dell'autore (cfr. domande nn. 43-48).

Rif: [Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886](#); [Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi](#); [Sentenza del 16 luglio 2009. Infopaq International \(C-5/08, EU:C:2009:465\)](#); [WIPO Copyright Treaty](#)

### **3. Esiste sempre un autore?**

Sì, l'opera è sempre frutto della creazione intellettuale di un soggetto.

L'autore può scegliere se manifestarsi con il proprio nome, sotto uno pseudonimo oppure se rimanere anonimo. Tra le opere dell'ingegno esistono le cosiddette opere orfane, che si presumono essere ancora assoggettate alla protezione del diritto d'autore, ma i cui titolari dei diritti sono sconosciuti o introvabili.

Rif: [Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane](#)

### **4. Cosa si intende per opere composte e opere collettive?**

Sono opere composte quelle formate dalla riunione di più contributi autoriali non separabili, né distinguibili tra di loro (come nel caso di un libro scritto a più mani); sono, invece, collettive le opere create da più autori ove i singoli contributi restano distinti e autonomi tra loro e, quindi, separabili (come ad es. un'antologia).

### **5. Quali sono le caratteristiche dei diritti morali e dei diritti patrimoniali d'autore?**

Tutti gli Stati europei riconoscono all'autore una serie di diritti esclusivi che si differenziano in diritti morali e patrimoniali. I diritti morali nascono con l'intento di tutelare la personalità artistica dell'autore. La convenzione di Berna richiede agli Stati aderenti di riconoscere due forme di diritto morale: il diritto di attribuzione della paternità e il diritto di integrità dell'opera ossia di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell'opera stessa, che rechi pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione di artista. La disciplina specifica è rimessa alla legislazione dei singoli Stati. I diritti morali, che non sono stati oggetto di specifica armonizzazione, sono incedibili e spesso irrinunciabili (anche se in alcuni ordinamenti la rinuncia è possibile). La loro durata può variare considerevolmente: il minimo stabilito a livello internazionale è almeno la stessa durata dei diritti di sfruttamento economico, ma spesso, in particolare nell'Europa continentale, essi durano molto di più, per esempio nell'ordinamento italiano essi non sono soggetti a termine. I diritti

patrimoniali, invece, attengono all'utilizzazione e allo sfruttamento economico dell'opera. L'autore, infatti, può decidere di cedere o concedere l'utilizzo di tali diritti, gratuitamente o a fronte di un pagamento. I diritti patrimoniali sono il diritto di: pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, rappresentare o recitare in pubblico, comunicare e mettere a disposizione del pubblico, distribuire, tradurre, elaborare, modificare, dare in prestito o in noleggio l'opera.

Rif: [Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886](#)

## 6. Quanto dura la protezione dei diritti morali e dei diritti patrimoniali?

In base alla convenzione di Berna, spetta alle legislazioni dei paesi dell'Unione determinare le condizioni per l'esercizio dei diritti patrimoniali che hanno un effetto territorialmente limitato al paese che le ha stabilite. La durata dei diritti patrimoniali comprende la vita dell'autore e un periodo di cinquanta anni dopo la sua morte, ma gli stati aderenti hanno la facoltà di stabilire una durata superiore. Nei paesi dell'Unione europea, i diritti patrimoniali scadono, invece, 70 anni dopo la morte dell'ultimo degli autori (quando l'opera entra nel regime del pubblico dominio). Disposizioni specifiche sono indicate per determinate categorie di opere (opera collettiva, opera composta, opera anonima o pseudonima, opera inedita).

In base alla convenzione di Berna, in nessun caso la durata dei diritti patrimoniali può ledere il diritto morale dell'autore che, pertanto, non può avere una durata inferiore ai 50 anni, ma i singoli Stati aderenti possono stabilire una durata più lunga o renderlo imprescrittibile.

Inoltre, per completezza, si ricorda che il Trattato di Pace del 1947, che conferiva solo ai paesi vincitori la possibilità di ampliare la durata di protezione dei diritti dei loro autori, aggiungendo anche gli anni di guerra, prolunga la durata stabilita dalla legge di ulteriori 7 anni e 8 mesi. In seguito, con la stipulazione del cosiddetto accordo Trips del 1994 da parte della maggior parte dei paesi del mondo è stata eliminata ogni discriminazione tra gli stati in guerra, pertanto anche i paesi che hanno perduto la guerra possono godere (ad es. l'Italia), nel proprio territorio e in quello europeo, della stessa durata dei diritti (76 anni e otto mesi).

Rif: [Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886](#); [Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi](#)

## 7. A chi appartiene il diritto d'autore quando l'opera è realizzata in occasione di un rapporto di lavoro o su commissione?

In Europa i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell'opera spettano generalmente all'autore per il fatto della creazione e sin dal momento in cui l'opera viene ad esistenza. In alcuni casi, i soli diritti patrimoniali spettano ad un soggetto diverso dall'autore. Ad esempio, i diritti di utilizzazione economica di un'opera dell'ingegno creata su commissione (nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera o di un contratto di appalto) o in occasione di un rapporto di lavoro dipendente, non spettano all'autore, bensì al committente/appaltatore o al datore di lavoro, sempre nei limiti indicati dalla legge (per es. software, banche dati) o dal contratto.

Rif: [Direttiva 2009/24/CE del 23 aprile 2009 sulla tutela giuridica dei programmi per elaborato](#); [Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche di dati](#)

## 8. Cosa si intende per diritti connessi?

I diritti «connessi» (o «diritti vicini») al diritto d'autore hanno lo scopo di riconoscere e incentivare lo sforzo artistico (ad es. per quanto concerne l'esecuzione e la rappresentazione degli artisti interpreti esecutori) o gli investimenti di coloro che rendono le opere dell'ingegno accessibili e fruibili da parte del pubblico (come i produttori fonografici, le emittenti radiofoniche e televisive, il produttore cinematografico ed ora anche l'editore per le pubblicazioni a stampa di carattere giornalistico condivise sul web, al quale la nuova Direttiva sul diritto d'autore digitale riconosce un particolare e breve diritto connesso a ricevere un compenso in caso di utilizzo on line).

Rif: [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#); [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

## 9. Quali sono i materiali protetti dai diritti connessi?

I materiali protetti dai diritti connessi resi obbligatori dalla normativa europea sono:

- le fissazioni delle prestazioni artistiche degli artisti interpreti o esecutori;
- le riproduzioni fonografiche dei produttori di fonogrammi;
- l'originale e le copie delle pellicole dei produttori cinematografici delle prime fissazioni di una pellicola;
- le fissazioni delle trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere (senza filo), comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, degli organismi di diffusione radiotelevisiva;
- le pubblicazioni a carattere giornalistico per l'utilizzo on line da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione.

Esistono poi delle altre fattispecie che il diritto dell'Unione Europea rende facoltative (e.g. fotografie non originali, edizioni critiche, *fonts*). Per esempio, la legge italiana sul diritto d'autore riconosce un diritto connesso alle semplici fotografie, intese come “immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche non dotate di carattere creativo”.

Rif: [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#); [Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi](#); [Direttiva \(UE\) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE](#)

## 10. Esistono dei casi di eccezione e/o limitazione al diritto d'autore?

Sì, il sistema delle eccezioni e delle limitazioni è uno strumento giuridico fondamentale che consente di bilanciare correttamente il diritto dell'autore sull'opera da lui creata con il diritto della collettività di accesso alla cultura e di libera manifestazione del pensiero. Si tratta, infatti, di casi in cui il legislatore ritiene che il secondo diritto debba prevalere sul primo.

Le eccezioni (finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, citazione, critica), escludono l'applicabilità del diritto d'autore, rendendo libera l'utilizzazione dell'opera; le limitazioni, invece, rendono utilizzabile l'opera senza bisogno di chiedere la preventiva autorizzazione del titolare del diritto, ma prevedono il versamento di un equo compenso (es. reprografia, uso personale).

La Direttiva 2001/29/CE individuava una serie di eccezioni facoltative lasciando al legislatore nazionale la scelta sulla loro implementazione e individuando una sola eccezione obbligatoria in relazione agli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico e parte essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali (art. 5 c. 1). Specifiche eccezioni sono previste per il software e le banche dati.

La recente Direttiva 2019/790/UE, al contrario, ribalta l'impostazione precedente prevedendo una serie di eccezioni di natura obbligatoria e, dunque, garantendo l'effettiva ricezione delle stesse da parte dei legislatori nazionali (estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica, conservazione del patrimonio culturale, finalità didattiche digitali transfrontaliere).

Rif: [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#); [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

## 11. Cosa si intende per pubblico dominio?

Dal punto di vista letterale, pubblico dominio indica qualcosa che “appartiene a tutti”. Sebbene non esista una definizione legislativa di pubblico dominio, può definirsi tale la condizione in virtù della quale le opere dell'ingegno possono essere liberamente utilizzate da chiunque, per qualunque finalità (fatti salvi i diritti morali, almeno per la maggior parte degli ordinamenti giuridici di civil law) senza chiedere l'autorizzazione e senza dover corrispondere alcun compenso. Il pubblico dominio, in questo senso, rappresenta la situazione opposta al diritto d'autore, che di norma riconosce agli autori dell'opera i diritti esclusivi su di essa. Il legislatore, infatti, ha ritenuto che nel bilanciamento tra l'interesse dell'autore allo sfruttamento economico dell'opera e quello della collettività all'accesso alla cultura, in alcuni casi debba prevalere il secondo.

Le opere in pubblico dominio possono ricondursi a tre grandi categorie:

- 1) le opere che il legislatore definisce in dominio pubblico fin dalla loro prima pubblicazione (ad es. atti normativi, ordinanze, sentenze, ecc);
- 2) le opere rispetto alle quali sono decorsi i termini di vigenza dei diritti d'autore patrimoniali in tutto il mondo;
- 3) le opere che sono state liberamente “donate alla collettività” dagli autori.

## 12. Posso pubblicare liberamente nel web o devo rispettare delle regole?

Il web non è esente dall'obbligo del rispetto di regole e limitazioni. Qualora si pubblicano contenuti protetti dal diritto d'autore, infatti, è necessario rispettare le norme che regolano il corretto utilizzo delle stesse. La pubblicazione, dunque, sarà libera se:

- il contenuto ricade nel dominio pubblico;
- rientra in un'eccezione o limitazione prevista dalla legge;

- si è in possesso del permesso del titolare dei diritti (ad es. a mezzo di licenza *creative commons*).

In generale, dunque, non si possono pubblicare contenuti altrui senza l'espressa autorizzazione dei titolari dei diritti. Pubblicarli con la menzione dell'autore o del sito da cui sono stati estrapolati non è sufficiente per evitare di incorrere nella violazione del diritto d'autore.

Per completezza si tenga conto che la pubblicazione sul web impone anche il rispetto di tutte le altre norme coinvolte in relazione al tipo di contenuto (ad es. normativa sulla privacy).

### **13. Cos'è un'opera fuori commercio?**

Le opere fuori commercio sono opere che non sono mai state in circolazione, opere non più in circolazione o non disponibili tramite i canali commerciali ordinari. Le opere fuori commercio possono ancora godere della protezione della legge europea sul diritto d'autore qualora non siano trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore. Un caso peculiare è quello in cui le opere letterarie, oggetto di un contratto editoriale con cui l'autore ha trasferito in esclusiva i diritti di utilizzazione per la stampa, siano esaurite (perché tutti gli esemplari sono stati venduti o peggio siano andate al macero per ragioni di gestione di magazzino). In questo caso l'opera è soggetta ancora alla protezione dei diritti editoriali anche se l'autore volesse autorizzarne alcuni usi. La Direttiva 2019/790/UE offre una serie di meccanismi per consentire agli istituti culturali che detengono opere fuori commercio di poterle utilizzare. Nello specifico, la norma europea prevede che un organismo di gestione collettiva, in presenza di determinate condizioni, possa concludere un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito mandato all'organismo di gestione collettiva. In alternativa, la Direttiva individua un'eccezione per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di mettere a disposizione, a fini non commerciali, opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella loro raccolta, a condizione che sia indicato il nome dell'autore o di qualsiasi altro titolare di diritti individuabile, salvo in caso di impossibilità; e che tali opere o altri materiali siano messi a disposizione su siti web non commerciali.

Rif: [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

### **14. Cos'è un'opera orfana?**

Le opere orfane sono opere tutelate dal diritto d'autore in relazione alle quali, però, i titolari dei diritti sono sconosciuti o molto difficili o addirittura impossibili da rintracciare. Nelle biblioteche, nei musei, negli archivi e istituzioni pubblici europei sono posseduti milioni di opere orfane. Solo la British Library, che detiene oltre 150 milioni di volumi, stima che le opere orfane costituiscano circa il 40% del suo patrimonio. Le informazioni necessarie per individuare i titolari dei diritti possono essere carenti per diversi motivi, ad esempio l'opera è stata pubblicata in forma anonima o con pseudonimo o è estremamente risalente e dunque le informazioni in questione sono andate perdute. La Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane, entrata in vigore alla fine del 2012, ha previsto una serie di casi in cui



l'opera orfana può essere utilizzata dagli istituti del patrimonio culturale. La normativa prevede che per stabilire lo *status* di opera orfana sia necessaria una ricerca diligente all'interno dello Stato membro di prima pubblicazione. La dichiarazione di "opera orfana" consente poi ai singoli Stati membri di apporre una limitazione al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Rif: [Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane](#)

## **15. Si può rinunciare al diritto d'autore?**

Nella maggior parte degli Stati europei, i diritti morali non sono soggetti a scadenza (e quindi sono imprescrittibili), non sono rinunciabili e/o trasferibili dal titolare (ad eccezione, ad esempio, del Regno Unito). I diritti patrimoniali o di sfruttamento economico, invece, sono soggetti a scadenza e il titolare può decidere liberamente di rinunciarvi oppure di cederli o concederli in utilizzo ad altri soggetti a fronte di un eventuale compenso economico.

Alcuni ordinamenti giuridici (ad esempio, USA, Australia, Paesi Bassi, Polonia e Sud Africa) prevedono per l'autore la possibilità di rientrare automaticamente nella titolarità dei diritti d'autore all'avverarsi di alcune condizioni.

Rif: <https://labs.creativecommons.org/reversionary-rights/>

## II. TIPOLOGIE DI CONTENUTO

### FOTOGRAFIE

#### 16. Quante tipologie di fotografie esistono?

La materia del diritto della fotografia trova la fonte principale nella Convenzione di Berna del 1886 (e successive modifiche) che fornisce la cd. protezione minimale delle opere letterarie ed artistiche, ed afferma che devono essere considerate opere artistiche le opere fotografiche e le altre opere assimilabili. La convenzione non distingue tra fotografie che consistono in creazioni intellettuali e le fotografie quali mere rappresentazioni della realtà senza richiedere elementi di originalità e creatività. La scelta di distinguere tra diverse tipologie di immagini è stata quindi lasciata alle norme interne dei singoli paesi membri. La possibilità di prevedere la protezione di altre fotografie – oltre alle opere fotografiche - è stata lasciata agli stati membri anche dalla Direttiva 2006/116/CE, che ha specificato che godono di tutela le fotografie che sono opere originali, ossia il risultato della creazione intellettuale dell'autore, senza considerare altri criteri oltre alla “originalità”.

La normativa italiana sul diritto d'autore (L. 633/1941) individua tre tipologie di fotografie:

- le fotografie aventi carattere creativo, le cd. *opere fotografiche* (art. 2);
- le cd. *semplici fotografie* o fotografie non creative, quali le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo (con procedimento analogo, sono ad esempio quelle realizzate con modalità elettronica, quali le immagini digitalizzate o acquisite tramite scanner), comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche (art. 87);
- le cd. *fotografie documentali*, cioè le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici, oggetti materiali, e prodotti simili (che sono copie dell'originale, con mera funzione di informare dell'esistenza di un oggetto).

Va evidenziato che le opere fotografiche sono state inserite tra le opere protette come risultato di una attività dell'ingegno solo dal 1979, quando le fotografie sono entrate a far parte della categoria delle opere dell'ingegno.

Rif: [Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886](#); artt. 2, 87, [Legge sul diritto d'autore \(L. 633/1941\)](#); [Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi](#): <https://labs.creativecommons.org/reversionary-rights/>

#### 17. Quali fotografie sono protette dal diritto d'autore?

In generale, le opere fotografiche godono della piena tutela come opere d'arte, nel senso che la legge riconosce all'autore sia i diritti morali che di utilizzazione economica. La normativa italiana sul diritto d'autore (L. 633/1941) tutela le fotografie semplici (fotografie senza il cd apporto creativo) per quanto concerne i cosiddetti “diritti relativi” o diritti connessi al diritto d'autore (art. 87); la legge riconosce all'autore alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica, quali il diritto di riproduzione, diffusione e

spaccio della fotografia, diritti che consentono al fotografo di commercializzare, pubblicare, esporre l'opera in mostre. In tema di riproduzioni, si ricorda che la Direttiva 2019/790/UE (in corso di trasposizione entro il 6 giugno 2021) prevede che gli Stati membri debbano modificare la propria legislazione al fine di chiarire che le riproduzioni fedeli di opere delle arti visive di pubblico dominio non possono essere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi, a meno che il materiale derivante da tale atto di riproduzione sia originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore (art. 14).

Rif. artt. 2, 87, 88, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\); Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

## 18. Esiste un livello minimo di creatività richiesto per la loro tutela?

A livello europeo, perché sussista un'opera ai sensi della Direttiva 2001/29/CEE occorre che la stessa sia originale e cioè costituisca una creazione intellettuale del suo autore e sia espressione di questa creazione. La Corte di Giustizia ha ribadito che il diritto d'autore può trovare applicazione soltanto con riferimento ad opere originali. L'accento viene posto sulla esigenza di individuare il tocco personale del fotografo nella creazione della fotografia, e prescinde dal merito artistico.

La normativa italiana in materia di diritto d'autore (L. 633/1941) stabilisce che sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo, elemento qualificante dell'opera (art. 1). Non esiste un livello minimo di creatività ma è necessario, al fine di godere della piena tutela, che l'opera sia il risultato di una attività creatrice tale da concretizzarsi nella realizzazione di un'opera fotografica che prima non esisteva. Il fotografo deve aver dato una sua interpretazione. Il carattere della creatività deve essere valutato di volta in volta, l'interprete deve valutare sia la scelta e la preparazione del soggetto fotografato sia l'elemento soggettivo del fotografo che si estrinseca con la sua rappresentazione della realtà.

Rif. art. 1, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\); Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; Corte Giust. 16.7.2009, c. 5/08, Infopaq International; Corte Giust. 1.12.2010, c. 145/10, Painer case](#)

## 19. Quali sono i diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche ed alle semplici fotografie? Come si trasferiscono?

I diritti di utilizzazione riferibili alle opere fotografiche sono:

- il diritto di pubblicare l'opera (renderla conosciuta) e di utilizzarla economicamente,
- il diritto di riproduzione ossia la moltiplicazione in copie;
- il diritto di comunicazione al pubblico (ad es. pubblicazione di una fotografia sulla stampa);
- il diritto di distribuzione;
- il diritto di noleggio (cessione in uso a qualsiasi soggetto) e di prestito (cessione in uso a istituzioni aperte al pubblico).

I diritti di utilizzazione economica possono essere trasferiti dall'autore a terzi, e si trasferiscono inter vivos con un contratto che deve essere scritto "ad probationem"; in mancanza di atto scritto, non sarà possibile provare il trasferimento dei diritti patrimoniali.

Alle semplici fotografie sono riconosciuti i diritti connessi (cfr. domanda n. 8), ossia il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Questi diritti possono essere trasferiti a terzi con contratto scritto o mediante la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia (e per fotografie digitali, ci si riferisce al “file”). La cessione del negativo fa presumere la cessione dei diritti di utilizzazione economica, a meno che non vi sia un patto in senso contrario.

La cessione dei diritti di riproduzione non comporta la cessione del diritto del fotografo di essere riconosciuto autore della fotografia.

Rif: artt. 12-19, 88-89, 107, 110, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

## 20. Posso fare un *collage* di immagini?

Un collage comporta l'utilizzazione/elaborazione di opere altrui o parti di esse. Di conseguenza, in un *collage*, sarà necessario richiedere l'autorizzazione dell'autore (o degli aventi causa) e operare nei limiti dei diritti di utilizzazione acquisiti e nel rispetto dei diritti morali spettanti agli autori delle opere inserite nel *collage*.

L'autore di un'opera ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni sua forma e modo originale, o derivato, e di conseguenza (i) il *collage* non deve arrecare pregiudizio ai diritti esistenti sulla sua opera originaria, e (ii) sarà necessario il suo consenso per fare una elaborazione. Il fotografo, titolare del diritto all'integrità dell'opera, potrà opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione e a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione. In altre parole il diritto alla integrità richiede la ripresa fedele dell'opera. L'autore potrà autorizzare la riproduzione di una sua opera, anche parziale, in deroga ai suoi diritti morali.

Rif: artt. 4, 12, 20, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

## 21. È possibile modificare/integrare una immagine senza il consenso dell'autore?

L'autore della fotografia ha il diritto esclusivo di modificare la propria opera, di elaborarla con un'altra opera, di trasformarla in un'opera diversa. Il consenso dell'autore è necessario qualora un terzo desideri modificarla e/o elaborarla, salvo quei casi nei quali è ammessa la ripresa di un'opera dell'ingegno preesistente, quali la parodia, la satira. Infatti, a livello europeo la Direttiva 2001/29/CEE prevede, tra le eccezioni e limitazioni che possono essere adottate dagli Stati membri rispetto all'esclusiva del diritto d'autore, l'utilizzo dell'opera per scopi di caricatura, parodia, pastiche. Per essere qualificata opera parodistica, l'immagine deve evocare un'opera preesistente ma nel contempo essere diversa e costituire una espressione umoristica e scherzosa.

Rif: artt. 4, 7, 18, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); [Art. 5\(3\)\(K\), Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione: CJEU Case C-201/13](#)

## **22. Essere il detentore/custode di un'opera equivale ad essere il titolare dei diritti d'autore sull'opera?**

No, il detentore dell'esemplare di un'opera può essere il proprietario e/o custode, a seconda dei casi, del solo bene materiale (il supporto) ma può non essere il titolare dei diritti d'autore ed in particolare dei diritti di utilizzazione economica se non vi è stato un accordo in tal senso. Sarà pertanto necessario specificare nel contratto sottoscritto con il titolare dei diritti quali diritti sono trasferiti all'acquirente e/o custode (il solo diritto di custodia, il diritto di custodia e di esposizione, il diritto di riproduzione fotografica, etc).

Rif: art. 109, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

## **23. Esistono casi di libere utilizzazioni di fotografie?**

È possibile riprodurre un'opera anche senza il consenso dell'autore nei casi in cui un interesse generale superiore, sociale, di cultura e informazione, prevale sul diritto dell'autore dell'opera. Il medesimo principio si applica alle opere fotografiche. Si tratta di ipotesi di diritto di cronaca e di informazione, di utilizzo di opere ai fini di pubblica sicurezza, di riproduzioni per uso personale. Vi sono ipotesi di lecito utilizzo senza il consenso del fotografo anche per le fotografie semplici, ad esempio per la riproduzione in antologie ad uso scolastico, in opere scientifiche o didattiche, e ipotesi di riproduzione di fotografie su periodici o giornali, relative a persone o fatti di attualità o di pubblico interesse. Il fotografo ha comunque diritto al pagamento di un equo compenso. La pubblicazione di un catalogo non rientra nelle libere utilizzazioni.

Rif: artt. 65-71, 91, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#)

## **24. Posso esporre liberamente le fotografie?**

A livello europeo, la necessità di poter esporre e promuovere opere, ad esempio presenti nelle collezioni museali, è ampiamente riconosciuta tra le eccezioni e limitazioni previste dalle norme del diritto d'autore dei paesi europei, anche a seguito di quanto previsto dalla Direttiva 2001/29/EC, art. 5(3)(j) che permette agli Stati membri di prevedere eccezioni e limitazioni al fine di pubblicizzare una esposizione pubblica o vendita di opere, per promuovere l'evento, esclusa qualsiasi altro utilizzazione commerciale. Il diritto di esposizione – a favore del proprietario/custode del bene - non è disciplinato in maniera armonizzata nei diversi paesi, in quanto trattasi di un diritto diversamente considerato nei diversi ordinamenti giuridico. Si evidenzia che in assenza di norme specifiche sul tema, gli enti culturali hanno preso coscienza della importanza di negoziare la cessione del relativo diritto, laddove possibile, quando acquistano/ricevono un opera.

In Italia è ancora controverso se il diritto all'esposizione in luogo pubblico spetti al proprietario/custode dell'opera o all'autore della stessa. La legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) non menziona espressamente il diritto di esposizione. Per alcuni rientra nel diritto di pubblicazione, ossia di utilizzare l'opera economicamente, e spetta all'autore (art. 12), indipendentemente dal fatto che la esposizione/mostra sia gratuita. Per altri il diritto di esposizione riconosciuto all'autore viene meno con la vendita dell'opera e si trasferisce al proprietario, salvo diverso accordo tra le parti. Sotto altro

profilo si osserva che la esposizione di immagini con soggetti raffigurati richiede il consenso del soggetto ritratto, salvo che non ricorra una delle eccezioni previste (art. 97) quali la notorietà della persona, l'ufficio pubblico coperto, scopi scientifici o didattici o culturali, se collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. È comunque vietata la esposizioni di ritratti nel caso in cui l'esposizione rechi pregiudizio all'onore o anche al decoro della persona ritratta.

Rif: artt. 12, 97, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#)

## **25. Chi è il titolare dei diritti per le fotografie commissionate e per quelle fatte da un dipendente del museo**

Secondo la normativa italiana sul diritto d'autore (L. 633/1941) nel caso di semplice fotografia (cfr. domanda n. 16) ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di lavoro o di impiego, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo spetta al datore di lavoro (art. 88, IIc). Il medesimo principio si applica qualora, nel caso di committenza (e quindi ipotizziamo da scatti fatti da un fotografo *free lance*), e salvo patto contrario, si tratti di cose in possesso del committente medesimo, e fatto salvo il pagamento di un equo corrispettivo a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione (art. 88, IIIc).

Rif: art. 88, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

## **26. Quali misure tecnologiche posso adottare per proteggere le fotografie digitali?**

Le immagini digitali viaggiano, sono condivise a gran velocità; spesso sono copiate, scaricate, modificate, anche senza il consenso del titolare dei diritti. Per ovviare a tali rischi, si possono adottare tecniche di protezione sia per identificare il titolare dei diritti connessi alla immagine che per impedirne l'accesso. Il sistema standard è la crittografia che rende indecifrabile un testo salvo che si conosca il codice cifrato segreto per svelare il contenuto dell'opera protetta. Il più conosciuto è il *watermarking*, il cd marchio digitale, che consiste nell'inserimento all'interno della opera di un insieme di bit che modificano la filigrana digitale dell'opera. Il marchio digitale può essere visibile o non visibile all'occhio umano o non apparire se non tramite una lettura del codice digitale dell'immagine. Esistono inoltre sistemi software che fornendo un servizio di registrazione dei dati del titolare dei diritti relativi alla immagine, svolgono un servizio di controllo online tramite programmi specifici mirati a trovare le immagini usate senza consenso del titolare dei diritti

In base alla recente Direttiva 2019/790/UE gli Stati Membri devono garantire che gli utenti possano accedere e utilizzare contenuti protetti da misure tecnologiche di protezione (TPM) in virtù di alcune delle nuove eccezioni obbligatorie (art. 7.2). Il principio si applica anche ai contenuti acquistati sulla base di un contratto e messi a disposizione su internet. Secondo tale articolo gli utenti hanno la facoltà di richiedere al titolare del diritto di fornire i mezzi tecnologici necessari per beneficiare delle eccezioni ma non di rimuovere le TPM stesse. Le eccezioni considerate sono quella per l'estrazione

di testo e dati a fini di ricerca (art. 3), la più ampia eccezione per estrazione di testo e dati (art. 4), quella in materia didattica (art. 5), e quella per fini di conservazione (art. 6).

Rif: [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

## **27. Le fotografie possono essere considerate anche beni culturali?**

Sì, per la legge italiana le fotografie che abbiano i requisiti di rarità e pregio possono rientrare nella categoria dei beni culturali, e come tali soggette alle norme del Codice dei beni culturali. Nell'ambito della tutela dei beni culturali possono rientrare sia le opere fotografiche che le semplici fotografie; queste ultime devono costituire rarità o essere una testimonianza storica di pregio. Inoltre, per essere tutelate quali beni culturali devono avere una certa rilevanza di carattere storico, ciò significa che devono essere opere di autori non più viventi o la cui realizzazione risalga ad oltre cinquant'anni. Per le fotografie di realizzazione più recente o di autore ancora vivente, non può essere apposto alcun vincolo di bene culturale. Vi sono categorie speciali di beni culturali: a) le fotografie con relativi negativi e matrici, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni (art. 11, f); b) le collezioni di fotografie, se rivestano un eccezionale interesse previa dichiarazione di interesse culturale; c) gli archivi, ossia le raccolte unitarie organiche, se rivestono interesse storico particolarmente rilevante e previa dichiarazione di interesse culturale.

Rif: artt. 10, 11, 4 (IV c), [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)

## **28. Le fotografie “beni culturali” sono soggette a particolari controlli e tutele?**

Le fotografie beni culturali sono soggette all'obbligo di conservazione che deve essere svolto mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. La prevenzione comprende tutte quelle attività idonee a limitare i rischi della conservazione, la manutenzione comprende le attività che controllano e mantengono l'integrità delle fotografie, ed il restauro comporta invece un intervento necessario per mantenere l'integrità materiale delle fotografie. Il restauro dovrebbe rispettare il diritto morale dell'autore. Le fotografie non possono essere spostate dal luogo di conservazione senza l'autorizzazione del ministero, non possono essere utilizzate in contrasto con il loro carattere storico o artistico o in maniera tale che si possa arrecare pregiudizio alla loro conservazione o integrità. Possono essere oggetto di custodia coattiva al fine di garantirne la sicurezza e impedirne il deterioramento. È previsto un potere di ispezione per verificarne lo stato di conservazione e la custodia.

Rif: artt. 12, 21, 29, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)

## **29. Possono essere cedute e circolare liberamente?**

No, in quanto beni che rientrano nel demanio culturale, e quindi solo nei limiti e con le modalità previste dal Codice. Laddove si tratti di fotografie facenti parti di raccolte museali, di pinacoteche, gallerie e biblioteche o archivi, sono inalienabili. Il medesimo principio si applica anche a immagini di autori viventi o la cui esecuzione non risalga a oltre cinquant'anni se si tratta di opere facenti parti di collezioni dello Stato. Le fotografie “beni culturali” che non appartengono allo stato o enti indicati dal codice possono essere trasferite e gli atti di trasferimento devono essere oggetti di denuncia al

ministero. Il ministero può esercitare la prelazione di acquisto. Eventuali prestiti per mostre ed esposizioni devono essere autorizzati dal ministero, anche qualora si tratti di circolazione in ambito internazionale, per la quale dovrà essere richiesto l'attestato di circolazione temporanea. In ogni caso devono essere garantite l'integrità e la sicurezza e vi sono limiti alla tipologia di immagini autorizzate ad uscire dal territorio (ad es immagini che costituiscono il fondo principale di un museo).

Rif: art. 822, [Codice civile \(R.D. 16 marzo 1942, n. 262\)](#); artt. 53, 54, 59, 60, 65, 66, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)

## **RIPRODUZIONI 2D-3D**

### **30. Cosa si intende per riproduzione?**

La riproduzione di un'opera dell'ingegno consiste nella creazione di copie, dirette o indirette, temporanee o permanenti, dell'opera, realizzate in qualunque forma o modo.

Rif: art. 2, [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#)

### **31. Cosa si intende per materiale derivante dalla riproduzione?**

Per materiale derivante dalla riproduzione si intende tutto ciò che è il risultato dell'atto di riproduzione stesso e dunque dell'attività di realizzazione di copie dirette o indirette, temporanee o permanenti dell'opera, realizzate in qualunque forma o modo. Rientrano nella definizione, ad esempio, le fotografie digitali o analogiche di un'opera.

### **32. Una riproduzione 2D o 3D di un'opera dell'arte visiva è soggetta al diritto d'autore/copyright?**

Sì, anche le riproduzioni 2D e 3D di un'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore rientrano nel più ampio diritto esclusivo di riproduzione, e pertanto sono soggette al rispetto delle norme a ciò riferite.

### **33. È possibile riprodurre e riutilizzare liberamente il materiale derivante dalla riproduzione di un'opera dell'arte visiva o di altri genere di opere in pubblico dominio?**

La possibilità di utilizzare liberamente il materiale derivante dalla riproduzione di un'opera dell'ingegno dipende in primo luogo dal tipo di protezione gravante sull'opera stessa.

La Direttiva 790/2019/UE prevede che alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive (quando cioè l'opera entra nel regime di pubblico dominio), il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto al diritto d'autore o ai diritti connessi, a meno che tale materiale sia originale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria dell'autore.

Rif: [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)



### **34. Posso commissionare riproduzioni fotografiche di opere delle arti visive?**

Sì, è possibile commissionare riproduzioni fotografiche di opere dell'ingegno, sempre nel rispetto dei diritti dell'autore sull'opera riprodotta (qualora sussistano).

### **35. Se un istituto di tutela del patrimonio culturale commissiona un progetto di digitalizzazione è titolare del solo risultato finale (immagini, rendering, elaborazioni grafiche) o anche dei dati grezzi-raw data (rilievi, nuvole di punti)?**

Non vi è un riferimento normativo esplicito in questo senso, pertanto, la titolarità dei dati grezzi potrà essere stabilita solo grazie alla interpretazione della volontà delle parti come risultante dal contratto.

## **TESTI**

### **36. È possibile fotocopiare o riprodurre digitalmente monografie o periodici?**

In Italia la fotocopia è ammessa come eccezione al diritto d'autore solo nei limiti del 15 per cento, per le edizioni di opere in commercio. La riproduzione deve essere fatta per uso personale del lettore, cioè soltanto di colui che per propria memoria o per migliore comprensione ha un bisogno personale di leggere la copia così riprodotta, non estendendosi quindi ad altri soggetti.

La Direttiva 2001/29/CE aveva permesso ai singoli Paesi membri di equiparare la copia digitale alla fotocopia. A causa del mancato recepimento di tale misura da parte dell'Italia, la fotocopia rimane ad oggi l'unica forma di riproduzione ammessa nel nostro Paese. La legge sul diritto d'autore non menziona affatto la copia digitale ma solo la fotocopia o xerocopia, mentre la digitalizzazione in quanto 'cambio formato' deve essere autorizzata di per sé indipendentemente dall'uso successivo del file prodotto.

Rif: art. 68, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); per un approfondimento sulle tematiche relative al diritto d'autore in ambito librario si rinvia alle FAQ redatte dall'AIB: <https://www.aib.it/attivita/2020/78571-pubblico-dominio-istruzioni-per-luso-frequently-asked-questions/>

### **37. Il format di una mostra è tutelabile? A chi appartiene?**

Una mostra può essere considerata creativa e quindi un'opera dell'ingegno in sé, tutelata, con conseguente riconoscimento dei diritti morali e patrimoniali quando se ne riscontra l'originalità nei suoi elementi costitutivi. La disciplina del diritto d'autore affronta la tutela della proprietà intellettuale nell'ideazione di esposizioni di opere d'arte. Tuttavia data la vaghezza insita nella norma emerge la difficoltà nella attribuzione di "idea", di "progetto" e dell'adozione di itinerari e strategie" da parte dei curatori delle mostre. La difficoltà nasce dall'interpretazione dei termini "concept" e "project". In sostanza il concept è l'incipit alla mostra e definisce un tema, un argomento. L'elaborazione del tema è il progetto vero e proprio che comprende una serie di attività creative, economiche e manageriali che collaborano tra loro. Il concept e il progetto di una mostra o di un evento possono essere tutelati dal diritto d'autore se viene riconosciuto il "carattere creativo". Il format secondo alcuni è inteso come

lo sviluppo dell'idea stessa, la sua estrinsecazione, che è frutto della creatività di un autore e ciò che può essere tutelato non è la idea ma la forma della sua espressione, laddove dall'idea si giunga all'elaborazione del progetto vero e proprio. L'ideatore della mostra, il curatore, deve però aver operato/apportato contributi creativi al progetto, conferendo al medesimo un carattere personale diverso rispetto ad una semplice esposizione di oggetti. A livello generale è opportuno che il contratto tra ente espositivo e curatore/autore disciplini il tema in maniera specifica.

In materia di apporti originali e invenzioni del lavoratore autonomo, il cd. Job Act del lavoro autonomo (L. 81/2017), in vigore dal 14 giugno 2017, prevede che "salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30" (art. 4). Pertanto, se il cliente-committente e il lavoratore autonomo-professionista non hanno diversamente stabilito nell'incarico, si applicano i principi sopra menzionati. Il curatore può anche essere un dipendente dell'istituzione committente, incaricato di organizzare mostre in via esclusiva a favore dell'ente. I rapporti tra i due soggetti saranno allora disciplinati dal contratto di lavoro subordinato.

Rif: [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); [D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 \(Codice della proprietà industriale\)](#); art. 4, [L. 22 maggio 2017, n. 81 \(Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato – cd. Jobs Act del lavoro autonomo\)](#)

### **38. A chi appartengono i contenuti realizzati da dipendenti, freelance, consulenti?**

Come principio generale, la titolarità dei contenuti realizzati dipende dal tipo di rapporto contrattuale tra cliente/committente e dipendente/consulente/freelance (cfr. domande nn. 7, 37).

### **39. Sono tutelabili i contenuti descrittivi del percorso di visita?**

I contenuti descrittivi del percorso di visita possono essere oggetto di tutela se dotati del carattere di novità, originalità e creatività.

### **40. Tutela dei contributi scientifici all'interno di cataloghi di mostre: il diritto d'autore spetta all'editore o agli autori?**

Un catalogo di mostra è un'opera collettiva, che richiede l'intervento di più persone che forniscono diversi apporti (fotografie, testi scritti, saggio critico, etc). Si individuano pertanto diversi soggetti, titolari di distinti diritti d'autore:

- gli autori dei singoli contributi, cui spettano i diritti esclusivi sui singoli contributi, nel rispetto dei patti convenuti;
- il soggetto che organizza e dirige la creazione dell'opera, considerato autore ai sensi della legge sul diritto d'autore (art. 7);
- l'editore, al quale spettano i diritti di utilizzazione economica dell'opera collettiva, salvo il caso in cui le parti abbiano disciplinato in maniera diversa i loro diritti.

Il diritto morale riferito al singolo contribuuto resta sempre in capo all'autore; il diritto di utilizzazione economica dell'opera nel suo insieme spetta all'editore, salvo diverso accordo tra le parti.

Rif: artt. 3, 7, 38, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

#### **41. Quando e come è possibile digitalizzare un catalogo di una mostra?**

Tra le attività delegate agli istituti di tutela rientra anche la comunicazione al pubblico, lo scopo educativo, la tutela e conservazione. Le eccezioni e limitazioni poste al diritto d'autore, permettono usi del materiale protetto dal diritto d'autore a favore dell'interesse superiore alla informazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla divulgazione ed alla conservazione. Molte di queste eccezioni sono poste a favore degli istituti di tutela, enti culturali, archivi, musei, etc, proprio allo scopo di permettere di adempiere ai compiti ad essi assegnati. La digitalizzazione delle opere, ad esempio, fa parte di queste ed ha provocato qualche problema a livello di diritto d'autore. In particolare, con riguardo alle copie digitali di contenuti presenti nelle collezioni e la digitalizzazione e divulgazione di tali contenuti. A livello europeo, molti Paesi hanno previsto norme nazionali specifiche, anche riguardo alla modifica di formato (per scopi di preservazione), o al fine di prevenire deterioramento, ma per alcuni tale attività viene riferita solo ad istituzioni che non operino per scopo di lucro, come previsto dalla Direttiva 2001/29/CEE che fa riferimento a riproduzioni effettuate da biblioteche, musei, archivi, senza scopo di lucro (art. 5.2 c). La Direttiva 2019/790/EU prevede la eccezione che consente agli istituti di tutela di realizzare copie delle opere o di materiale permanentemente presente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto ai fini di conservazione (art. 6). La norma europea mira a consentire agli istituti di tutela di preservare e valorizzare i beni delle loro collezioni anche attraverso l'impiego dei processi di digitalizzazione.

Rif: art. 5, [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#); art. 6, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

#### **42. Per riprodurre le opere all'interno del catalogo e digitalizzarlo, è necessario ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti?**

A livello internazionale, la necessità di poter esporre e promuovere opere, ad esempio presenti nelle collezioni museali, è ampiamente riconosciuta tra le eccezioni e limitazioni previste dalle norme del diritto d'autore dei paesi europei, anche a seguito di quanto previsto dalla Direttiva 2001/29/EC, che permette agli Stati membri di prevedere eccezioni e limitazioni al fine di pubblicizzare una esposizione pubblica o vendita di opere, per promuovere l'evento, esclusa qualsiasi altro utilizzazione commerciale (art. 5.3 j). E quindi di inserire opere nei cataloghi. Quanto alla digitalizzazione, si fa riferimento a quanto sopra specificato in relazione alla eccezione per la conservazione del patrimonio prevista dalla Direttiva 2019/790/EU (art. 6). In Italia non vi sono disposizioni specifiche in materia di utilizzazione di riproduzioni all'interno di cataloghi, ma come indicato al punto 9) che precede, secondo il principio generale in tema di diritti di utilizzazione economica, la riproduzione in un catalogo non può essere fatta dal proprietario e/o custode senza il preventivo consenso dell'artista (o suoi eredi nei limiti indicati dalla legge italiana sul diritto d'autore). La riproduzione fotografica di un'opera d'arte in un catalogo rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera e rientra

nel diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore. Nel diritto di riproduzione rientra anche il diritto di controllare le riproduzioni effettuate su un supporto o formato diverso rispetto a quello dell'opera riprodotta, quale la digitalizzazione. Per eseguire le riproduzioni su catalogo e per digitalizzare un catalogo, è quindi necessario rintracciare i detentori dei diritti e chiedere la liberatoria. Il curatore dovrà pertanto accertarsi di aver preventivamente acquisito dagli autori o loro eventuali aventi causa il diritto di riproduzione delle opere esposte prima di realizzare il catalogo.

Rif: art. 13, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#); art. 5, [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#); art. 6, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

**Altre FAQ dettagliate sul diritto d'autore nelle biblioteche sono state realizzate dall'Associazione Italiana Biblioteche (AIB): [Pubblico Dominio. Istruzioni per l'uso – Frequently Asked Questions](#)**

## **BANCHE DATI**

### **43. Che cosa è una banca dati?**

Una banca dati è una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti e resi individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo. Esempi di banca dati sono un inventario archivistico, il catalogo di un fondo bibliografico o di una collezione museale.

Rif: [Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche di dati](#); art. 1 n. 9, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

### **44. Quando una banca dati è protetta dal diritto d'autore?**

Le banche dati che, per la selezione o la disposizione dei dati che la compongono, costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore, sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore.

L'autore di una banca di dati, che ha scelto e organizzato in modo creativo il materiale all'interno della raccolta, è quindi titolare delle facoltà esclusive di natura morale e patrimoniale (queste ultime esercitabili fino a 70 anni dalla morte dell'autore) riconosciute a tutti gli autori di opere dell'ingegno.

All'autore in particolare è riconosciuto il diritto esclusivo di riproduzione totale o parziale della banca dati e qualsiasi forma di distribuzione o comunicazione al pubblico della stessa. È importante sottolineare che la tutela delle banche dati in base al diritto d'autore investe la forma della loro compilazione e non il loro contenuto specifico, sul quale altri soggetti potrebbero legittimamente vantare diritti: i dati all'interno di una banca dati possono infatti essere privi di qualsiasi protezione (si pensi alle didascalie che riportano il titolo di una stampa rinascimentale in un catalogo online di stampe), oppure protetti da diritto d'autore (si pensi a fotografie creative inserite in un catalogo online, oppure all'introduzione storica che è parte integrante di un inventario archivistico), oppure, ad esempio, da diritti dominicali, disciplinati in Italia dal codice dei beni culturali (si pensi alle immagini di opere d'arte in pubblico dominio descritte nel catalogo online di un museo pubblico, o nel catalogo di una mostra, le quali sono liberamente riutilizzabili esclusivamente per fini non commerciali).

#### **45. Oltre al diritto d'autore si possono fare valere altri diritti sulle banche dati?**

Sì, è il caso del cosiddetto diritto *sui generis*, che opera indipendentemente dal diritto d'autore (cfr. domanda n. 44) tutelando la banca dati non in quanto opera dell'ingegno, ma in quanto prodotto di rilevanti investimenti in termini finanziari da parte del costituente della stessa, il quale si identifica con chi se ne è assunto il rischio economico. Chi realizza una banca dati, e può dimostrare che c'è stato un notevole investimento nel realizzarla, acquisisce il diritto di impedire l'estrazione e/o il riuso dell'intero contenuto della banca dati o di una parte sostanziale di essa. Va detto però che gli investimenti nell'elaborazione dei dati che compongono il database, non sostanziano di per sé un diritto *sui generis*. A prima vista può sembrare paradossale, ma occorre pensare che il diritto *sui generis* è pensato per incoraggiare la creazione di nuove banche dati a partire da dati esistenti, e non la creazione di nuovi dati. I dati puri e semplici contenuti nella banca dati sono esclusi dalla protezione del diritto d'autore, così come la loro creazione è esclusa dall'ambito di applicazione del diritto *sui generis* in quanto ciò rischierebbe di avere effetti anti concorrenziali e limitativi al diritto di libera espressione.

Queste due forme di protezione (diritto d'autore e diritto *sui generis*) sono indipendenti tra loro, nel senso che le banche dati possono essere protette, a seconda della situazione: dal solo diritto d'autore, dal solo diritto *sui generis*, da entrambi i diritti nello stesso tempo oppure da nessuno dei due. Il diritto *sui generis* sorge al momento del completamento della banca dati e si estingue una volta che sono trascorsi quindici anni dal primo gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. Tale periodo di validità può comunque essere rinnovato qualora il costituente della banca dati dimostri che è stato effettuato un sostanziale investimento, ad esempio nell'aggiornamento della banca dati stessa.

Rif: artt. 7-11, [Direttiva 96/9/CE dell'11 marzo 1996 sulla tutela giuridica delle banche di dati](#); Art. 102-bis, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

#### **46. Esiste un diritto d'autore sulle banche dati prodotte da un istituto culturale?**

Sì, le banche dati prodotte da una istituzione culturale, sia pubblico che privato, possono essere protette, se sussistono le condizioni, sia dal punto di vista del diritto d'autore che del diritto *sui generis*. La recente Direttiva (UE) 2019/1024, che dovrà essere recepita nell'ordinamento italiano entro giugno 2021, chiarisce che gli istituti pubblici non dovrebbero fare riferimento al diritto *sui generis* in modo da interferire con il principio del riuso così come è stato definito dalla Direttiva (art. 1.6).

Rif: art. 1.6, [Direttiva \(UE\) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico](#); art. 11, [L. 22 aprile 1941, n. 633 \(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio\)](#)

#### **47. E se la banca dati è prodotta da liberi professionisti su commissione della PA?**

Nel caso in cui un'opera dell'ingegno (e quindi anche una banca dati creativa o l'eventuale contenuto creativo in essa presente) sia eseguita da un libero professionista su commissione di un istituto pubblico, nell'ambito quindi di un contratto di prestazione d'opera o di un contratto d'appalto, vale la regola secondo cui i diritti di utilizzazione economica spettano al committente/appaltatore nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. Ciò anche in mancanza di un contratto scritto. È buona norma tuttavia, in fase di negoziazione e di commissione dell'opera, disciplinare espressamente i termini della cessione della titolarità dei diritti di sfruttamento economico al fine di prevenire l'insorgere di eventuali contenziosi tra committente e prestatore d'opera.

In presenza di una semplice banca dati priva di carattere creativo il diritto *sui generis* spetta al soggetto al quale è imputabile il rilevante investimento economico alla base della creazione della banca dati, e quindi all'ente pubblico che l'ha finanziata.

#### **48. Gli inventari archivistici possono essere considerati banche dati creativi?**

Gli inventari, che costituiscono l'esito dell'attività di riordino, studio e descrizione di un fondo archivistico, si possono caratterizzare a tutti gli effetti come banche dati creative protette dal diritto d'autore ed eventualmente anche come banche dati oggetto di diritto sui generis (cfr. domanda n. 44). Diversamente dagli inventari, i semplici elenchi di consistenza potrebbero essere al più tutelabili dal punto di vista del diritto *sui generis* laddove se ne ravvisino le condizioni. Nel caso in cui gli inventari siano prodotti da dipendenti di un istituto culturale o siano oggetto di una commissione a un libero professionista i relativi diritti di sfruttamento economici rimangono nella disponibilità dell'ente pubblico che ha commissionato l'inventario (cfr. domanda n. 7). Trattandosi tuttavia di strumenti di ricerca pensati per agevolare la ricerca degli studiosi è opportuno garantire la massima accessibilità dell'inventario e riutilizzabilità anche in una ottica di interoperabilità nell'ambito di piattaforme e sistemi archivistici più ampi.

## **OPEN DATA**

#### **49. Cosa sono gli Open Data?**

Gli Open Data (dati aperti) sono dati accessibili a tutti, possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e redistribuiti da chiunque. In base alla licenza d'uso sotto la quale sono distribuiti sono soggetti eventualmente alla citazione della fonte e diverse modalità di condivisione.

Secondo la definizione data dalla Open Knowledge Foundation "un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, ri-utilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo".

Le caratteristiche principali degli Open Data (OD) sono:

- Disponibilità e accesso;
- Riutilizzo e redistribuzione;
- Partecipazione universale

Gli Open Data sono definiti anche linked (Linked Open Data) quando possono essere combinati e

collegati con altri pur avendo produttori diversi e sono conservati in repository differenti.

Rif: <https://opendatahandbook.org/guide/it/what-is-open-data/>; <https://opendefinition.org/od/2.1/en/>;  
<http://open.gov.it/amministrazione-aperta/definizione-open-data/>; <https://5stardata.info/en/>;  
[https://handwiki.org/wiki/Linked\\_data](https://handwiki.org/wiki/Linked_data)

## 50. Qual è la differenza tra dati e metadati?

I *dati* sono le informazioni singole che descrivono un determinato oggetto (es. “Édouard Manet, *La primavera*, 1881”).

I *metadati* sono una serie di informazioni sui dati che hanno lo scopo di descriverne il contenuto, la struttura e il contesto (ad esempio “autore”, “titolo”, “anno”...). Esistono diversi sistemi di metadati, ovvero degli insiemi di informazioni come il Dublin Core Metadata Initiative, che rappresenta uno standard per lo scambio di informazioni. Differenti funzionalità di metadati conducono a differenti tipologie:

- Amministrativi gestionali (usati per la gestione e amministrazione delle risorse informative) es. MAG o METS;
- Descrittivi (dal MARC al Dublin Core);
- Strutturali;
- Conservazione (compresa migrazione);
- Tecnici (comportamento dei metadati e funzionamento dei sistemi);
- Utilizzo (relativi al livello e al tipo di utilizzo dell'utente).

Rif: <https://dublincore.org/>; <https://openarchives.org/>;  
<https://www.loc.gov/librarians/standards/>; <https://www.loc.gov/marc/ndmso.htm>

## 51. Dove pubblico i miei Open Data?

Esistono diversi portali web (regionali, nazionali, internazionali) dove pubblicare gli Open Data, sia gestiti da istituzioni pubbliche (CulturalItalia, Europea), sia gestiti da fondazioni no-profit (Wikimedia Foundation), online repository (Internet Archive, Github, Zenodo) o Open Access data journal. Gli Open Data possono essere pubblicati anche sul sito web dell'istituto in formato aperto.

Rif: <https://www.dati.gov.it/>; <https://wikimediafoundation.org/>; <https://www.europeana.eu/it/>; <https://zenodo.org/>; <https://doaj.org/>

## 52. In che formati pubblico i miei Open Data?

Gli Open Data devono essere pubblicati in formato aperto, ovvero in un formato non proprietario che garantisce la lettura da parte di qualsiasi programma e non presenta alcuna restrizione legale per il suo utilizzo.

I formati più usati per la pubblicazione dei dati aperti sono:

- XML usato per la definizione dei dati sul web
- CSV usato per le informazioni con struttura tabellare
- JSON usato per l'interscambio di dati
- GeoJSON, KML, GML per i dati geografici
- ODT per documenti testuali
- ODS per i fogli di calcolo

- ODP per documenti di presentazione
- RDF per i Linked Open Data (LOD)

La ragione fondamentale per cui è importante chiarire il significato di “aperto” e del perché utilizzare proprio questa definizione, può essere identificata nel concetto di interoperabilità, ovvero la capacità di diversi sistemi e organizzazioni di lavorare insieme (Inter-operare) o di combinare una base di dati con altre.

### 53. Quale licenza applico agli Open Data?

Una licenza è uno strumento giuridico che trasmette un diritto, accompagnato da una promessa, da parte del concedente, di non citare in giudizio il beneficiario, qualora tale diritto venisse esercitato; è una sorta di autorizzazione a fare qualche cosa o a usare un bene che altrimenti, senza licenza, non sarebbe consentito per legge. Nel contesto delle norme sui diritti di proprietà, una licenza è un permesso unilaterale di usare una proprietà di qualcun altro. Così avviene anche per i beni immateriali. Non è sufficiente applicare una licenza al fine di rendere una risorsa “aperta”, ma la risorsa deve essere “aperta” in termini di interoperabilità reale ed efficace, evitando l’uso di licenze soltanto come qualcosa di moda. Esistono licenze chiuse e licenze aperte. Le licenze vanno applicate dal detentore dei diritti e sono applicabili al materiale soggetto a tutela. A grandi linee le tipologie di licenze aperte si dividono in: Creative Commons (CC) – Open Government Licence (OGL) – Open Data Commons (ODC) – Public Domain (PD). Nel settore dei beni culturali vengono utilizzate anche le licenze Rights Statements sviluppate specificatamente per le piattaforme di aggregazione come Europeana I differenti tipi di informazione (codice, contenuti, dati) necessitano di licenze adatte alle diverse tipologie di materiale che possono presentare uno status di diritti differenziati. Per esempio esistono licenze progettate per contenuti - come le licenze Creative Commons o le licenze specifiche per il codice, tipiche degli ambienti Free Software, o F/OSS4. Sulla scia delle Creative Commons nasce il movimento “Open Data Commons” che prevede licenze specifiche per i “dati”, ma essendo il più giovane tra i movimenti fratelli è tuttora circondato da una certa confusione nel declinarne la definizione stessa di “Open Data”.

CC0 1.0 dedica al pubblico dominio, nessun diritto d’autore, è uno strumento legale con il quale il titolare dei diritti dichiara che non è necessario attribuire l’opera al suo autore in quanto l’autore ha rinunciato ai diritti (anche morali, nelle legislazioni ove è ammesso) e consente all’utente di modificare, condividere l’opera anche a scopo commerciale.

### 54. I raw data (o “dati grezzi”) possono essere soggetti a diritto d’autore?

Il singolo dato in quanto tale non possiede sufficiente “creatività” da garantire l’insorgenza di un diritto d’autore su di esso. Vige, infatti, il principio generale della non proteggibilità del dato in sé ai sensi della legge sul diritto d’autore. Tuttavia, in base alle normative europee esistenti, può sussistere un diritto d’autore sul *complesso* dei dati prodotti, nei casi in cui tale complesso di dati venga pubblicato per la prima volta in assoluto oppure vengano introdotte delle innovazioni, nel contenuto o nella forma di correlazione dei dati, tale da giustificare una protezione del lavoro *inedito* svolto.



## 55. Cosa sono i FAIR data?

Per “FAIR data” si intendono i dati aperti prodotti in ambito di ricerca universitaria e/o scientifica e messi a disposizione del pubblico, secondo i cosiddetti “principi FAIR”, ossia:

- *Findability*: i dati devono essere facilmente rintracciabili nella loro interezza;
- *Accessibility*: i dati devono essere liberamente accessibili da tutti nella loro interezza;
- *Interoperability*: i dati devono essere pubblicati in formati e con protocolli di scambio che permettano il più ampio riutilizzo possibile, possibilmente open source;
- *Reusability*: i dati devono essere pubblicati con una licenza che ne permetta il più ampio riutilizzo possibile.

Rif: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>

## CONTENUTI AUDIO

### 56. Quali diritti di utilizzazione economica sono coinvolti nell’abbinamento di musica alle immagini?

La sincronizzazione, l’abbinamento cioè di musica ad immagini, è una forma di elaborazione dell’opera, attraverso la quale la stessa viene associata ad altre forme espressive dando vita ad un nuovo lavoro che, se presenta le caratteristiche di tutelabilità, può identificarsi come un’opera derivata. L’elaborazione/modificazione è uno dei diritti esclusivi patrimoniali che l’autore può decidere di trasferire o concedere in uso, ma rileva anche in relazione al diritto morale di integrità, che consente all’autore di opporsi ad eventuali modificazioni dell’opera che possano arrecare un pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione. Il procedimento stesso di sincronizzazione, presuppone anche la riproduzione dell’opera.

### 57. A quali titolari dei diritti devo richiedere le autorizzazioni?

Per quanto riguarda i contenuti audio, le autorizzazioni vanno richieste ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi. In relazione ai primi, ci si riferisce agli autori dell’opera, o agli editori, qualora siano presenti. In relazione ai secondi, invece, l’autorizzazione va indirizzata al produttore fonografico che normalmente ha acquisito con un precedente accordo i diritti degli artisti interpreti esecutori.

### 58. Posso utilizzare opere musicali rilasciate sotto licenza Creative Commons?

Le opere musicali rilasciate con licenza Creative Commons sono opere che l’autore ha inteso condividere in modo aperto con la collettività. Le modalità e le condizioni di utilizzo sono strettamente legate al tipo di licenza Creative Commons con cui l’opera è stata rilasciata (ad esempio qualora la licenza prescelta riporti la clausola NC, l’opera potrà essere utilizzata solo a fini non commerciali, o in caso di clausola ND l’opera non potrà essere utilizzata per la creazione di opere derivate). Possono, dunque, essere utilizzate opere rilasciate con qualunque licenza e/o strumento Creative Commons ma sarà necessario fare sempre riferimento alle condizioni e modalità ivi previste. Si ricorda che nel caso di clausola NC, sarà sempre possibile concludere con il titolare dei diritti un accordo volto allo sfruttamento commerciale (CCplus).

## **59. Quali diritti d'autore possono esistere sulla utilizzazione di un file audio?**

In primo luogo, perché sussistano diritti d'autore su un file audio, è necessario che quest'ultimo sia un'opera dell'ingegno tutelabile dalla legge. Qualora così fosse, in relazione al predetto file sussisterebbero tutti i diritti d'autore, sia morali sia patrimoniali. I diritti patrimoniali coinvolti, dunque, dipenderanno dal tipo di utilizzazione che si vuole fare del file, e le modalità con cui sarà possibile realizzarlo saranno strettamente legate alla volontà dei titolari dei diritti.

## **60. Se uso, in tutto o in parte, di una canzone o sigla o jingle o altro contenuto audio o video devo chiedere il consenso dell'autore?**

Sì, l'utilizzo parziale o integrale di qualunque opera video o musicale è subordinato alla richiesta di autorizzazione all'autore o all'editore, qualora sia presente, e all'ottenimento del loro consenso. Nel caso in cui, inoltre, l'opera sia fissata su un supporto audio e/o video (fisico e/o digitale) sarà necessario chiedere l'autorizzazione anche al produttore di fonogrammi e/o videogrammi.

### III. STRUMENTI WEB

#### PODCAST E WEBINAR

##### 61. Cos'è un podcast?

È un audio registrato, archiviabile, ascoltabile o diffuso via Internet. Una sorta di trasmissione radio via web.

##### 62. Cos'è un webinar?

È un seminario registrato e/o diffuso, anche in diretta, tramite Internet.

##### 63. Cos'è un podcast o webinar live o streaming?

Il podcast o webinar possono essere registrati e diffusi in diretta via Internet.

##### 64. Posso liberamente realizzare un podcast o un webinar per l'ente culturale per il quale collaboro o lavoro o devo concordare con la direzione modalità, contenuti e temi?

Il podcast o webinar implica una serie di attività preliminari a tutela del diritto d'autore. Ad esempio, la raccolta di una dichiarazione liberatoria scritta sull'originalità dei contenuti diffusi dai relatori o intervistati, la specificazione se il relatore o intervistato parla a titolo personale o a nome dell'ente culturale. Si raccomanda pertanto un'attenta verifica di tali aspetti. È poi richiesto dalla normativa che regola il funzionamento dell'ente culturale, o comunque è opportuno ed utile, verificare il preventivo consenso del direttore alla registrazione e diffusione di un podcast o webinar.

##### 65. Se registro un podcast o un webinar live o streaming con altri partecipanti devo ottenere il loro consenso per la diffusione?

La registrazione e archiviazione di contenuti audio o video, oltre a sollevare dei quesiti in tema di trattamento dei dati personali, richiede il preventivo consenso scritto dei partecipanti. È consigliabile chiedere consenso al titolare del diritto d'autore per l'eventuale possibilità di scaricamento, in momenti successivi, da parte dei partecipanti all'evento del video. Va differenziata la possibilità di fruizione di un video, sia esso un webinar o una videolezione, in una piattaforma in modalità streaming dalla possibilità che il video sia scaricabile da chiunque dalla stessa piattaforma. Questo attiene ai permessi che il singolo fruitore può avere entro la piattaforma, ma in primis dalle autorizzazioni che concede/dono i partecipanti al video che potrebbero autorizzare a fruizioni streaming ma non allo scarico del file video.

## **66. In che forma (scritta o orale) deve essere raccolto tale consenso?**

È sempre consigliabile una forma scritta, priva di particolari forme.

## **CONDIVISIONE**

## **67. Posso liberamente caricare sul sito Internet dell'ente culturale per il quale lavoro risorse digitali (immagini, video, suoni, meme, gif, simboli, loghi) trovate su Internet?**

La normativa nazionale ed europea a tutela del diritto d'autore impone la menzione dell'autore e/o della fonte della risorsa digitale, che si intende condividere in Rete. In caso di contenuto privo di fonte o menzione dell'autore, è doveroso ricercarne la fonte e/o l'autore, per quanto possibile, e ricorrendo ai migliori sforzi.

## **68. Come devo citare la fonte?**

La fonte è citata, di regola, secondo le indicazioni dell'autore o del sito o dell'organo di comunicazione dalla quale è stata tratta. Diversamente, si consiglia di identificare il soggetto o la fonte, luogo e data di emissione, risorsa digitale di riferimento, ad esempio riportando il link al sito Internet con la data di consultazione del sito stesso.

## **69. Se l'autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso?**

Se, utilizzando i migliori sforzi, non è stata data risposta alla richiesta di consenso, o l'autore non è individuabile, è preferibile non condividere o indicare che sono state effettuate le doverose ricerche (con richiesta di consenso) ma senza risultato.

## **70. Quando è possibile applicare la disciplina delle opere orfane?**

La Direttiva 2012/28/UE sulle opere orfane, entrata in vigore alla fine del 2012, ha previsto una serie di casi in cui l'opera orfana può essere utilizzata dagli istituti del patrimonio culturale. La normativa prevede che per stabilire lo *status* di opera orfana sia necessaria una 'ricerca diligente' (una ricerca accurata per individuare e/o localizzare l'autore del materiale coperto dai diritti o altri titolari dei diritti) all'interno dello Stato membro di prima pubblicazione, a tal fine consultando una banca dati pubblica online (<https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/orphan-works-db>), che contiene le informazioni sulle opere orfane, comprese: gli esiti delle ricerche dei titolari dei diritti; l'utilizzo delle opere orfane da parte delle organizzazioni; cambiamenti nello status dell'opera orfana utilizzata. In questo modo le organizzazioni che svolgono le ricerche e i titolari dei diritti potranno facilmente trovare informazioni sull'identificazione e sull'uso delle opere orfane. Le organizzazioni interessate dalla Direttiva possono utilizzare un'opera orfana solo per il raggiungimento di obiettivi legati alla loro missione di interesse pubblico: messa a disposizione del pubblico dell'opera orfana; atti di riproduzione, a fini di digitalizzazione, messa a disposizione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro. Le organizzazioni possono generare dei ricavi nel corso di tali utilizzi, allo

scopo esclusivo di coprire i costi relativi alla digitalizzazione delle opere orfane e alla loro messa a disposizione del pubblico. La dichiarazione di “opera orfana” consente poi ai singoli Stati membri di apporre una limitazione al diritto di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico in favore degli istituti di tutela del patrimonio culturale. Le opere considerate orfane in un Paese dell’UE hanno lo stesso status in tutti gli altri paesi dell’UE. Nel caso in cui il titolare dei diritti di quella che è considerata un’opera orfana rivendichi tali diritti, la Direttiva prevede la possibilità di porre fine allo status di opera orfana e di corrispondere un equo compenso. Se si tratta di una pubblicazione extra-UE, la ricerca va fatta sulle loro fonti. Dopo aver svolto la ricerca diligente sulla banca dati pubblica on line, occorre attendere 90 giorni prima di poter digitalizzare e pubblicare online l’opera. Ma l’autore potrà sempre ricomparire e chiedere il ritiro, di tutta o parte, dell’opera o esercitare i propri diritti.

Rif: [Direttiva 2012/28/UE del 25 ottobre 2012 su taluni utilizzi consentiti di opere orfane](#)

## **71. Quando è possibile applicare la disciplina delle opere fuori commercio?**

La Direttiva 2019/790/UE prevede meccanismi di gestione collettiva dei diritti di utilizzazione o, in mancanza, una vera e propria eccezione ai diritti esclusivi per consentire che, a determinate condizioni, le opere fuori commercio possano essere riutilizzate dagli istituti pubblici di tutela del patrimonio culturale che le detengono, dalle biblioteche agli archivi, ai musei. In attesa che la Direttiva sia recepita in Italia, è bene ricordare che, per i libri e le altre opere a carattere letterario, i titolari esclusivi di un’opera fuori commercio cui occorre rivolgersi per ottenere l’autorizzazione al riuso sono quasi sempre gli autori o i loro eredi, rientrati nella piena titolarità dei loro diritti a seguito della conclusione del contratto di edizione che, per la legge italiana, non può vincolare per più di vent’anni un autore all’editore dell’opera e, oltre a stabilire la durata massima ventennale, prevede una serie di ipotesi di conclusione anticipata del contratto di edizione, collegate in particolare alla mancata pubblicazione o ristampa dell’opera entro i due anni dalla stipula. Questo significa che l’istituto culturale interessato a riutilizzare un libro fuori commercio deve per prima cosa contattare l’autore o i suoi eredi per ottenere la relativa autorizzazione. Quando sarà recepita anche in Italia tale Direttiva UE, gli istituti potranno rivolgersi ad apposite società di gestione collettiva dei diritti rappresentative dei titolari delle diverse classi di opere (opere letterarie, musica, film, ecc.) o, in mancanza di società di gestione collettiva rappresentative, applicare l’eccezione prevista dalla stessa Direttiva, che prevede un determinato procedimento di verifica della natura di “opera fuori commercio” e di pubblicità del riutilizzo attraverso canali nazionali ed europei. La Direttiva introduce un nuovo meccanismo di concessione di licenze per le opere fuori commercio. In tal modo sarà molto più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, come gli archivi e i musei, ottenere le licenze necessarie per divulgare al pubblico, online e al di là delle frontiere, il patrimonio culturale presente nelle loro collezioni. Questo sistema rende molto più facile per gli istituti di tutela del patrimonio culturale ottenere licenze negoziando con gli organismi di gestione collettiva che rappresentano i pertinenti titolari dei diritti. Le nuove norme prevedono anche una nuova eccezione obbligatoria al diritto d'autore per i casi in cui non esiste un organismo di gestione collettiva che rappresenti i titolari dei diritti in un certo settore, per cui gli istituti di tutela del patrimonio culturale non hanno una

controparte con cui negoziare per ottenere le licenze. Tale eccezione, cosiddetta "di ripiego", permette agli istituti di tutela del patrimonio culturale di rendere disponibili opere fuori commercio su siti web non commerciali.

## **SITO INTERNET**

### **72. Cos'è un sito Internet ?**

È un insieme di pagine scritte in linguaggio informatico che ospitano testi, immagini, video, dati o altri mezzi di interazione (es. chat, forum), diffuse tramite protocolli standard e identificate da un dominio (vedi sotto).

### **73. Cos'è un blog o video-blog?**

È un tipo particolare di sito web caratterizzato dalla forma a "diario" anti-cronologico: può essere aperto ai commenti dei lettori, e può ospitare video, immagini, audio e altri contenuti. Se il contenuto del blog è prevalentemente video, viene detto anche video-blog.

### **74. Chi regola Internet e il sistema di nomi a dominio?**

Nessuna persona, società, organizzazione o governo regola Internet. Ciascuno Stato o Trattato intergovernativo regola e governa le questioni relative ad Internet.

A livello mondiale, sul piano tecnico-informatico, esiste un insieme di regole tecniche elaborato ed applicato dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), un ente no profit, di diritto statunitense, responsabile della gestione e coordinamento del sistema dei nomi a dominio (cosiddetto DNS, Domain Name System), per garantire che ogni indirizzo sia unico e che gli utenti siano in grado di trovare gli indirizzi (IP, Internet Protocol) validi. ICANN è organizzata secondo un modello plurale partecipativo, al quale contribuisce il settore pubblico e privato. A livello nazionale o europeo, esistono differenti leggi che disciplinano l'accesso, l'uso e le controversie in materia.

### **75. Anche su Internet si applica il diritto d'autore?**

Sì. Internet non è una zona franca. Anche il mondo digitale è regolato dalla normativa internazionale (es. Trattati multilaterali, accordi tra Stati), europea e dei singoli Stati in materia.

### **76. Che regole di base devo rispettare per pubblicare nel mio sito?**

La minima regola di prudenza impone a chi intende diffondere contenuti via Internet, e quindi anche a mezzo di un sito, di verificare la normativa nazionale, europea ed internazionale applicabile, ad esempio, al settore della cultura. Verificare la titolarità del diritto d'autore, la scadenza del termine di titolarità, se esiste una licenza e che tipo di licenza. A tali regole statali minime base, l'ente titolare del sito potrà aggiungere un livello di disciplina specifico per i visitatori e gli utenti del Sito stesso. Tali regole specifiche possono essere raccolte nelle cosiddette condizioni di uso del Sito o, se il Sito offre in vendita prodotti o servizi nelle cosiddette condizioni generali di contratto. Queste ultime avranno

una diversa disciplina a seconda che l'utente-acquirente di prodotti o servizi sia una persona fisica (consumatore) o un'impresa, applicandosi la più rigorosa normativa a tutela dei consumatori (cosiddetto B2C) o quella generale in materia di commercio a distanza tra imprese (cosiddetta B2B).

## **DOMINIO DEL SITO**

### **77. Cos'è un indirizzo IP (Internet Protocol)? Cos'è dominio? Cos'è un Domain Name System (DNS)?**

L'indirizzo IP identifica in modo univoco i dispositivi connessi a Internet secondo lo standard del protocollo Internet.

Il dominio è una sequenza di lettere e / o numeri combinati dal registrante secondo la sua fantasia ma in modo leggibile dagli utenti di Internet. È unico, nel senso che è assegnato a un'entità solo in base al principio "primo arrivato, primo servito".

Il Domain Name System (DNS) viene utilizzato per la conversione dei nomi a dominio (icom.museum) in Internet Protocol (IP) (81.201.190.51) e viceversa.

### **78. I dati del registro o del registrante del dominio sono pubblici?**

Il registro è liberamente accessibile ma i dati del registrante sono protetti e nascosti in conformità con la legislazione europea sulla protezione dei dati. Per l'accesso va inviata una richiesta motivata al registro (non al rivenditore dei domini, chiamato manutentore o registrar), che concede l'uso e assegna la proprietà del dominio.

### **79. Chi può registrare un dominio?**

Ci sono alcune restrizioni (ad esempio, soggettive, geografiche) applicate da ciascun Registro alla registrazione gratuita. Se la parola scelta come dominio è un nome di dizionario, non corrispondente a un diritto di proprietà intellettuale registrato (ad es. marchio, dominio, nome commerciale, display) o altri diritti precedenti, può essere registrato da chiunque.

### **80. Prima della registrazione di un dominio devo o posso controllare se il nome di dominio che intendo registrare è identico o simile in modo da creare confusione con i diritti precedenti di una terza parte?**

Non vi è alcun obbligo legale, ma è consigliabile effettuare ricerche in database pubblici e/o privati per verificare l'esistenza di precedenti diritti di proprietà intellettuale di terzi.

### **81. Posso chiedere ad un terzo di registrare il nome di dominio da me utilizzato?**

Sì, posso farlo, ma è consigliabile che il terzo fornisca una dichiarazione scritta con la quale ti riconosce come proprietario del dominio registrato.

## **82. Qual è la legge applicabile al mio dominio?**

La legge del Paese di residenza o domicilio del registrante e le regole di assegnazione dei domini di ogni registro (es. .org, .museum, .art).

## **83. Qual è il miglior nome di dominio per la mia attività culturale?**

Sei libero di registrare il dominio che ritieni più adatto. Un dominio geografico nazionale (ad es. .it, .fr, .es.) O un dominio generico che esprime la natura e l'ambito culturale o senza scopo di lucro (ad es. .museum, .art, .org) dell'entità che utilizza il dominio.

## **APP**

### **84. Cos'è un'App?**

È un'applicazione software dedicata a dispositivi mobili (es. smartphone, tablet) contenente funzioni, immagini, suoni e funzioni di interazione.

### **85. Quale legge si applica ad un'App?**

Si applicano le condizioni generali di contratto presenti nell'App stessa, nella quale è indicata la legge applicabile. Di solito, è la legge nazionale dell'impresa titolare dell'App e quindi potrebbe essere una legge diversa da quella dell'utente. Se l'utente è un consumatore, secondo la normativa europea, a quest'ultimo si applica la legge europea e quella più favorevole, se esiste, dello Stato membro di cittadinanza o residenza o domicilio del consumatore.

### **86. Come tutelare il nome e il contenuto di un'App?**

Il nome può essere tutelato una volta registrato come marchio o denominazione sociale. Il contenuto è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore, europeo e nazionale.

## **SOCIAL NETWORK**

### **87. Cos'è un social media o social network ?**

È un sito contenente servizi informatici o tecnologie e altre funzioni diffuse nella rete Internet, che consente agli utenti di costituire una rete sociale virtuale nella quale condividere e scambiare testi, immagini, video e audio, interagendo tra loro.

### **88. Qual è la differenza tra una Pagina, Profilo e Gruppo?**

Le pagine sono luoghi telematici dove individui o enti possono pubblicare e interagire con gli utenti o visitatori. Per avere una pagina istituzionale è necessario avere un Profilo personale come utente del social media, che è uno spazio digitale in cui il titolare può condividere testi, immagini, video, indicando la natura del titolare della pagina stessa (es. ente culturale, personaggio pubblico) e altre informazioni. Anche per creare un Gruppo è necessario avere un Profilo personale al quale possono



essere associati diversi ruoli ad es. amministratore o moderatore: il Gruppo consente di dedicare la condivisione di testi, immagini, video, a specifici temi di interesse comune agli iscritti o invitati.

## **89. Che regole devo rispettare per la pubblicazione o una diretta (live) nei miei social?**

Ogni social media o social network prevede regole specifiche e diverse, alle quali si aggiungono le regole generali previste dalla legge nazionale ed europea. Si consiglia sempre di verificare le regole del social media o network, prima di pubblicare.

## **90. Chi è titolare del diritto d'autore dei contenuti caricati o condivisi?**

Titolare è e resta il soggetto che è l'autore o licenziatario dei contenuti. Chi pubblica si presume abbia ricevuto il consenso del titolare alla pubblicazione o condivisione. Talvolta tale consenso è implicito se il titolare della Pagina, Profilo o Gruppo ha autorizzato la condivisione dei contenuti, accettando tale funzione nella sezione dei social media o network dedicata alla gestione della privacy.

## **91. Quali accorgimenti adottare prima della pubblicazione?**

Verificare che esista la funzione 'condividi' e, per prudenza, potrebbe chiedersi il consenso alla condivisione via messaggio privato o nella funzione 'commenti'.

## **92. Posso liberamente condividere o scambiare, scaricare ri-usare, copiare, modificare, pubblicare contenuti diffusi sui social media o devo verificare se sono protetti dal diritto d'autore?**

È consentito solo se l'autore e/o la piattaforma lo consente. È sempre consigliabile chiedere al titolare o ottenere il preventivo consenso scritto, anche se informale (es. via e-mail o messaggio).

## **MESSAGGISTICA ISTANTANEA**

## **93. Cos'è la messaggistica istantanea (chat)? Cos'è un canale di messaggistica istantanea?**

È un servizio di comunicazione elettronico interpersonale interattivo a mezzo di telefono mobile, tablet o personal computer, connesso ad Internet, col quale è possibile scambiare in tempo reale con altri utenti connessi testi (es. per notizie, sondaggi), immagini, audio, video, denaro, utilizzabile anche in forma di gruppi o nella forma di newsletter.

Rif. Considerando 17, [Direttiva 2018/1972/UE dell'11 dicembre 2018 sull'istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche](#)

#### **94. Quali regole si applicano alla messaggistica?**

Le regole sono quelle stabilite sia dalla normativa nazionale (del Paese di residenza o domicilio dell'utente) ed europea in materia di comunicazioni elettroniche, sia da quelle contrattuali diverse per ciascun fornitore scritte nelle condizioni generali del servizio.

Rif.: [Direttiva 2018/1972/UE dell'11 dicembre 2018 sull'istituzione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche](#)

#### **95. Posso liberamente aprire un canale di messaggistica istantanea per l'ente culturale per il quale lavoro o devo concordare modalità, contenuti e temi?**

Prima di aprire un canale di messaggistica, occorre verificare se il proprio contratto di lavoro (autonomo o subordinato) lo consente. Se lo consente, ma come spesso accade è generico, è consigliabile concordare con l'ente culturale (datore di lavoro o committente) modalità, contenuti e temi.

#### **96. Posso liberamente condividere, inoltrare, scaricare, modificare contenuti ricevuti?**

Prima di condividere un contenuto di qualsiasi tipo (fotografie, immagini, suoni, note vocali, brani musicali, video, disegni, fotomontaggi, meme, scritti, simboli, loghi), è consigliabile verificare prima se esiste un diritto d'autore e chi ne è il titolare, poi se il titolare ha acconsentito alla libera condivisione e quindi la circolazione oppure se acconsente, a quali condizioni (es. menzione della titolarità, cosiddetto credit).

#### **97. In che forma (scritta o orale) deve essere raccolto tale consenso?**

È consigliabile raccogliere in forma scritta senza particolari formalità (es. anche via e-mail) il consenso del titolare del diritto d'autore. La forma orale sia non consente a chi usa i contenuti di provare di averne ricevuto il consenso, in caso di contestazione, sia è revocabile sempre oralmente e quindi sempre senza poter provare di aver ricevuto la revoca stessa.

#### **98. Posso liberamente caricare contenuti trovati in Internet o di terzi senza chiedere prima il consenso?**

È consentito se si è ottenuto il consenso dal titolare dei diritti d'autore o sulla base di licenze standard come quelle di Creative Commons. Non è consentito caricare o scaricare opere, invece, senza il consenso dei titolari dei diritti, come accade molto spesso sulle piattaforme di «file sharing» e nella condivisione peer-to-peer. Per riproduzioni di questo genere non è consentito invocare l'applicazione dell'eccezione della «copia privata» (ovvero la copia realizzata a fini personali senza scopo di lucro), visto che tale eccezione è riservata a chi abbia acquisito l'originale o abbia avuto accesso all'opera in modo legittimo, ovvero con l'autorizzazione o licenza dei titolari dei diritti. È irrilevante il tipo di tecnologia utilizzata o il fatto che a essere riprodotte siano solo parti dell'opera, essendo anche queste parti, di per sé, protette dal diritto d'autore. Sul tema si deve tenere presente anche il principio

della riservatezza in base alle recenti disposizioni della normativa GDPR (General Data Protection Regulation), la quale però esula dal lavoro svolto in questa sede.

## **99. E se l'autore non è individuabile o non risponde alla richiesta di consenso?**

In entrambi i casi non vuole dire che l'opera o il contenuto protetto sia di libero uso, né che sia scaduto il termine previsto dalla legge per il titolare o i suoi eredi per rivendicarne la paternità o sfruttare economicamente tale opera o contenuto ovvero l'opera o il contenuto non sia creativa/o. Prima di usare, condividere o pubblicare tale opera e/o contenuto, è pertanto consigliabile consultare banche dati pubbliche gratuite per individuare in Internet contenuti creativi legali o la titolarità di diritti di terzi: ad esempio, il portale europeo Agorateka, suddiviso in sei sezioni costantemente aggiornate (e-book, film, videogiochi, editoria specializzata, TV e musica) o siti dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (UIBM) e dell'Ufficio Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Se, nonostante tutti gli sforzi, non siano individuabili gli autori o alla richiesta di consenso l'autore non risponde, è consigliabile menzionare l'autore e la fonte. Se, nonostante la menzione dell'autore e della fonte, si riceve una richiesta di rimozione del contenuto, è consigliabile fare copia della pagina contenente la menzione dell'autore e della fonte, e rimuovere, come richiesto dall'autore o dagli eredi o dai licenziatari, tale opera o contenuto.

## IV. LICENZE E RIUSO

### DATI E LICENZE D'USO

#### 100. Che cos'è una licenza d'uso?

La licenza d'uso è un contratto con il quale si concedono facoltà di utilizzo di un'opera o di altri materiali protetti. Nel contratto di licenza, infatti, i diritti di utilizzazione non vengono ceduti, ma il licenziatario ne rimane il titolare, al contrario di ciò che avviene in un contratto di cessione. Esistono diversi modelli di licenza aperta che conferiscono spazi di utilizzazione concessi liberamente a tutti gli utilizzatori interessati a sfruttare i contenuti oggetto di licenza. Esempi di licenze aperte sono: Creative Commons (CC) – Open Government Licence (OGL) – Open Data Commons (ODC) – Italian Open Data License (IODL). I differenti tipi di informazione (codice, contenuti, dati) necessitano di differenti tipologie di licenze. Per esempio esistono licenze progettate per contenuti proteggibili dalla legge sul diritto d'autore, come le licenze Creative Commons, o licenze specifiche per il codice, tipiche degli ambienti Free Software, o F/OSS4. Infine, non è sufficiente applicare una licenza al fine di rendere una risorsa “aperta”, ma quest'ultima deve essere “aperta” in termini di interoperabilità reale ed efficace.

Rif: [https://opendefinition.org/;rightsstatements.org:Copyright Good Practice in a Cultural Heritage Institution;](https://opendefinition.org/;rightsstatements.org:Copyright%20Good%20Practice%20in%20a%20Cultural%20Heritage%20Institution;)

#### 101. Quali sono le licenze Creative Commons?

Le licenze Creative Commons (CC) sono le licenze aperte di diritto d'autore più diffuse (ne esistono anche altre come le ODC, ODbL ecc.). Esistono sei tipologie di licenze CC che possono essere scelte in base alla modalità con le quali si vogliono condividere le proprie opere:

- Attribuzione (CC BY)
- Attribuzione - Condividi allo stesso modo (CC BY-SA)
- Attribuzione - Non opere derivate (CC BY-ND)
- Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (CC BY-NC)
- Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA)
- Attribuzione - Non-commerciale - Non opere derivate (CC BY-NC-ND).

La clausola BY, che richiede l'indicazione delle informazioni sulla paternità e il tipo di licenza CC utilizzata, è obbligatoria per tutte le sei licenze CC.

La cosiddetta CC+ (CC Plus) è, invece, la combinazione di una licenza Creative Commons (che non deve subire alcun tipo di modificazione rispetto al modello standard) con un altro accordo separato e indipendente che concede più permessi della licenza standard (ad esempio, è il tipico caso degli utilizzi commerciali abbinato a una licenza NC). L'opera, dunque, può essere utilizzata secondo i permessi concessi dalla licenza standard ai quali vanno aggiunti quelli ulteriori previsti dall'accordo aggiuntivo.

## 102. Quali sono le licenze Creative Commons aperte compatibili con l'open access?

La definizione di "aperto" è fornita dalla Open Knowledge Foundation (OKFN): "Un dato o contenuto è aperto se qualcuno è libero di usarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo - soggetto solo, al massimo, al requisito di attribuire e/o azioni allo stesso modo". Per quanto riguarda il patrimonio culturale, quando ci riferiamo all'open access o aperto, intendiamo contenuti e materiali rilasciati con strumenti e licenze compatibili con la Definizione aperta fornita da OKFN.

Le licenze Creative Commons compatibili con l'open access sono:

- **CC BY**: consente di condividere, riprodurre e modificare anche per fini commerciali un'opera, con il vincolo di attribuzione della paternità e dell'indicazione della tipologia di licenza con cui l'opera è stata condivisa;
- **CC BY-SA**: consente di condividere, riprodurre e modificare anche per fini commerciali l'opera, con il vincolo di attribuzione e prevede l'obbligo di rilasciare l'opera derivata con la stessa licenza con cui è stata pubblicata l'opera originale.

Oltre alle licenze esistono inoltre due strumenti specifici per il rilascio di opere in pubblico dominio:

- **CC0**: consente di rilasciare nel pubblico dominio in tutto il mondo un'opera della quale si detengono i diritti. Il rilascio nel pubblico dominio (per volontà del titolare del diritto d'autore prima della scadenza del termine legale di protezione o degli aventi diritto, ossia gli eredi al momento della scadenza di tale termine) permette di condividere, riprodurre e modificare l'opera, anche per fini commerciali, senza alcuna restrizione.
- **CC Public Domain Mark (PDM)**: indica che un'opera non è più protetta dal copyright/diritto d'autore in tutto il mondo.

Rif: <https://opendefinition.org/>; <https://okfn.org/opendata/>; <https://medium.com/open-glam/licensing-policy-and-practice-in-open-gl-am-49c867b49de8>

Altre FAQ dettagliate sono state realizzate da Creative Commons Italia: [Sezione FAQ CC Italia](#)

## IMMAGINI DI BENI CULTURALI PUBBLICI IN PUBBLICO DOMINIO

### 103. Quali sono i principali limiti normativi al riuso e alla diffusione di immagini di beni culturali?

Il riutilizzo e la divulgazione di immagini di beni culturali è vincolato al rispetto del principio della riservatezza dei dati personali (si pensi alla documentazione più recente conservata negli archivi), ambito nel quale è intervenuto di recente a livello europeo il regolamento (UE) 2016/679, e delle norme sul copyright poste a tutela della creatività. Per questa ragione nella realtà internazionale gli istituti culturali regolamentano l'uso delle immagini digitali in rete facendo valere diritti sulla mera riproduzione delle opere originali, comprese quelle di pubblico dominio. Tale facoltà tuttavia a livello comunitario dovrà essere in parte rivista dalla normativa dei singoli Stati membri alla luce della

recente Direttiva 2019/790/UE, che di fatto esclude il carattere creativo delle semplici riproduzioni di opere d'arte in pubblico dominio, facendo quindi venire meno la pretesa di corrispondere diritti d'uso in base alle norme sul copyright.

In Italia la riproduzione del patrimonio culturale pubblico è invece regolata non solo dal diritto d'autore ma anche dal codice dei beni culturali, che configura un vero e proprio "diritto proprietario" in capo alle pubbliche amministrazioni sulle riproduzioni di beni di loro proprietà. In particolare è libera la divulgazione di immagini di beni culturali pubblici svolta "senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale". Per fini diversi dal lucro la divulgazione di immagini di beni culturali è non solo gratuita ma non è richiesta nemmeno alcuna autorizzazione preventiva all'ente che ha in consegna il bene riprodotto. Chiunque può effettuare liberamente una riproduzione digitale di un bene culturale di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici territoriali nel rispetto del diritto d'autore, della riservatezza e dell'integrità del bene riprodotto (non è libero l'uso di cavalletti, scanner o mezzi di riproduzione a contatto, treppiedi o flash).

Rif: [D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 \(Codice in materia di protezione dei dati personali\)](#); [Regolamento \(UE\) 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati](#); artt. 107-108, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#); art. 14, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

#### **104. Quali sono gli strumenti tradizionalmente utilizzati per “proteggere” le immagini di beni culturali in pubblico dominio?**

È preferibile non applicare alcun tipo di protezione per limitare l'accesso e il riutilizzo delle riproduzioni di opere visive di pubblico dominio: ciò che è di pubblico dominio dovrebbe infatti rimanere di pubblico dominio. Ciononostante alcuni istituti culturali limitano ancora il riutilizzo delle riproduzioni digitali ricorrendo alla bassa risoluzione, a dispositivi che impediscono il download oppure a filigrane (*watermark*), sebbene questa pratica sia stata espressamente scoraggiata dalla Commissione europea: "Si dovrebbe evitare l'uso di filigrane intrusive o di altre misure di protezione visiva su copie di materiale di pubblico dominio come segno di proprietà o provenienza".

Rif.: [Raccomandazione della Commissione del 27 ottobre 2011, sulla digitalizzazione e l'accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale](#)

#### **105. Dove e come posso trovare immagini ad alta risoluzione dei beni culturali da riutilizzare in un volume illustrato?**

È possibile scaricare immagini di opere d'arte sui siti web di musei, archivi e biblioteche rilasciate con licenze aperte o in pubblico dominio (cfr. domanda n. 117). In questi casi le riproduzioni vengono pubblicate e rese scaricabili ad alta risoluzione proprio al fine di promuovere il libero riutilizzo delle stesse per qualsiasi scopo, anche commerciale.

Rif: [Survey of GLAM open access policy and practice \(Douglas McCarthy and Dr. Andrea Wallace\)](#)

## **106. È consigliabile applicare le licenze Creative Commons alle opere di pubblico dominio?**

No, le licenze Creative Commons non possono essere applicate alle opere di pubblico dominio in quanto richiedono l'esistenza dei diritti d'autore/copyright sulle opere.

Alcune istituzioni culturali rivendicano tuttavia diritti connessi sulla riproduzione di opere di pubblico dominio in rete (laddove la legislazione lo consente) e rilasciano perciò copie digitali di opere di pubblico dominio utilizzando licenze Creative Commons. La Direttiva 2019/790/UE, che si appresta ad essere recepita dagli Stati membri, non consentirà più di fare leva sui diritti connessi sulle riproduzioni di opere in pubblico dominio giacché esclude la possibilità di fare affidamento sul diritto d'autore e sui diritti connessi alla fotografia non originale di opere dell'arte visiva in pubblico dominio (art. 14) .

*Rif. art. 14, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)*

## **107. La fotografia scattata in un museo può essere liberamente pubblicata sul web in un blog personale o essere inserita in una presentazione da proiettare in pubblico?**

La pubblicazione su un blog personale della fotografia di un bene culturale pubblico in pubblico dominio o il suo inserimento in una presentazione da proiettare in pubblico può avvenire liberamente da parte dell'utente, cioè senza alcun esborso da parte dell'interessato e senza richiedere alcuna autorizzazione all'ente pubblico proprietario del bene nella misura in cui tale attività si configuri come "libera manifestazione del pensiero". Tali attività sono perciò da ritenersi libere nella misura in cui il blog non contenga banner o messaggi pubblicitari e la proiezione del powerpoint si inserisca nel quadro di attività non lucrative. A seguito dell'entrata in vigore della L. 106/2014 ("Art Bonus") e della L. 124/2017 che hanno modificato il codice dei beni culturali consentendo, di fatto, la liberalizzazione dello scatto fotografico in archivi, biblioteche e musei non è più necessario richiedere l'autorizzazione per la riproduzione digitale a distanza (senza stativo o flash) di beni culturali pubblici. La norma consente anche di pubblicare le fotografie nei social network allo scopo di divulgare la conoscenza del patrimonio culturale italiano e, in ogni caso, per scopi diversi dal lucro.

*Rif. art. 108, c. 3 bis, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)*

## **108. Come riutilizzare le riproduzioni di immagini di beni culturali in pubblico dominio scaricate dal sito web di un museo nel quale non siano specificati i termini d'uso delle immagini?**

La prima raccomandazione che va rivolta a chi ha intenzione di riutilizzare immagini di beni culturali scaricati dal sito web istituzionale di un museo, archivio o biblioteca è quella di esaminare con attenzione i termini d'uso delle licenze per verificare la sussistenza di eventuali diritti e indicazioni circa le modalità di riutilizzo legittimo delle riproduzioni. Tuttavia, qualora dovessero mancare simili indicazioni, in Italia opera il principio dell'"open by default" per i dati della pubblica amministrazione, in base al quale dati e documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, dalle Amministrazioni che ne siano

titolari, senza che sia adottata espressamente una licenza si intendono rilasciati come dati di tipo aperto, e quindi sono liberamente riutilizzabili, anche per finalità commerciali.

Rif: artt. 52, 68 c. 3, [D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 \(Codice dell'amministrazione digitale\)](#)

### **109. Ho restaurato un'opera per conto di un museo: posso utilizzare liberamente le immagini del restauro per promuovere la mia attività?**

La promozione della propria attività imprenditoriale attraverso la pubblicazione di immagini di beni culturali sottoposti a restauro equivale a un uso commerciale dell'immagine stessa. Di conseguenza prima di un simile riutilizzo sarà bene ottenere l'autorizzazione dell'istituto che conserva il bene originale.

### **110. Posso abbellire l'interno del mio locale con riproduzioni di beni culturali?**

Se si tratta di un esercizio commerciale occorre richiedere l'autorizzazione (ad es. un bar, un ristorante) in quanto in questi casi l'esposizione delle immagini in tale contesto determina lo sfruttamento economico delle stesse. Nulla osta invece se si tratta dell'esposizione nella mia abitazione privata o nell'ambito di una attività senza scopo di lucro - come una esposizione liberamente accessibile al pubblico - perché rientra nella casistica degli utilizzi non lucrativi consentiti dalla legge.

Rif: art. 108, c. 3 bis, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)

### **111. Posso inserire liberamente la fotografia di un bene culturale nell'app turistica che ho progettato per valorizzare il territorio?**

Le immagini presenti in una app turistica che riutilizza fotografie di beni culturali pubblici di per sé concorrono alla "promozione della conoscenza del patrimonio culturale". L'utilizzo delle immagini sarà libero solo a condizione che l'app non sia commercializzata e non contenga al suo interno messaggi pubblicitari. Qualora invece si dovesse verificare anche una sola di queste due ipotesi l'uso delle immagini dovrà essere preventivamente autorizzato.

Rif: art. 108, c. 3 bis, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)

### **112. Come pubblicare la fotografia di un bene culturale in un contributo scientifico?**

Per la pubblicazione di una fotografia su un contributo scientifico inserito all'interno di un prodotto editoriale destinato al commercio è bene avere cognizione della tipologia di licenza associata all'immagine oppure dei termini d'uso indicati nel sito web dell'istituto che potrebbero prevedere facilitazioni per le pubblicazioni scientifiche. In Italia sono alcuni regolamenti ministeriali hanno introdotto criteri per stabilire la prevalenza dello scopo commerciale sullo scopo culturale che è insito per natura in ogni pubblicazione scientifica: se si tratta dell'immagine di un bene culturale di proprietà statale (MiBACT) da pubblicare in una monografia di oltre 2000 copie di tiratura e/o con un prezzo di copertina superiore a 77,47 euro di copertina è necessario richiedere un'autorizzazione ed eventualmente corrispondere diritti di pubblicazione all'istituto detentore del bene stesso. Per i beni archivistici statali la prima soglia si abbassa a 70 euro. È inoltre necessario indicare correttamente la



provenienza del bene e consegnare una copia del volume all'ente pubblico proprietario del bene in formato cartaceo o digitale. Nel caso invece di articoli su periodici di natura scientifica non è richiesto il pagamento di alcun diritto di pubblicazione e dunque non si applicano le soglie sopra citate. È in ogni caso buona norma citare sempre correttamente la provenienza del bene riprodotto e informare l'ente pubblico proprietario del bene in caso di pubblicazioni scientifiche che interessano il patrimonio detenuto dall'istituto stesso al fine di migliorarne la conoscenza e promuoverne la valorizzazione.

*Rif.* art. 108, c. 3 bis, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#); MiBAC, Decreto Ministeriale 8 aprile 1994; MiBACT, Direzione generale Archivi, Circolari, nn. 33, 39/2017

### **113. Ho scansionato l'immagine di un bene culturale presente sulla pagina di un libro: posso riutilizzarla in un nuovo volume semplicemente citando la pubblicazione d'origine?**

Se si deciderà di inserire la scansione all'interno di una pubblicazione "a scopo commerciale" sarà necessario chiedere nuovamente l'autorizzazione all'ente proprietario del bene ed eventualmente corrispondere i relativi diritti di pubblicazione, ed eventualmente al fotografo o all'editore nel caso in cui sulla fotografia sussistano diritti d'autore o diritti connessi. Il rilascio del provvedimento di 'concessione' alla pubblicazione da parte dell'ente è infatti valido esclusivamente per una edizione.

*Rif.* MiBAC, Decreto Ministeriale 8 aprile 1994.

### **114. Mostre di arte contemporanea in istituti culturali: come regolamentare la riproduzione da parte dei visitatori?**

In fase di progettazione di una mostra è bene accertarsi, previa intesa con l'ente prestatore, se sulle opere destinate all'esposizione gravano diritti autoriali identificando ad esempio il soggetto titolare dei diritti d'autore. Ciò è utile non solo per regolamentare la riproduzione da parte dei visitatori ma anche per evitare il rischio di incorrere in violazioni delle norme autoriali qualora si decidesse di pubblicare le riproduzioni delle opere esposte all'interno di un eventuale catalogo della mostra. Nel caso in cui sussistano limitazioni alla riproduzione di alcune opere per ragioni legate al diritto d'autore sarà bene indicare con opportuni simboli grafici sottoposti all'opera protetta il divieto di effettuare riprese fotografiche da parte dei visitatori.

*Rif.* art. 108, c. 3 bis, [D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 \(Codice dei beni culturali e del paesaggio\)](#)

### **115. Dove e come recuperare riproduzioni di beni culturali di buona qualità da pubblicare liberamente in un volume illustrato?**

È possibile scaricare immagini di opere d'arte nei siti web dei musei, archivi e biblioteche che rilasciano immagini con licenze aperte. In questi casi le riproduzioni sono pubblicate e rese scaricabili ad alta risoluzione proprio al fine di promuovere il libero riuso delle immagini per qualsiasi finalità, ivi compresa quella commerciale.

Finora in Italia gli unici siti web ad applicare licenze aperte sono quelli di fondazioni che gestiscono musei o biblioteche (Fondazione BEIC di Milano, Museo Egizio di Torino). Cfr. domanda n. 118.

## 116. È possibile applicare licenze Creative Commons alle opere in pubblico dominio?

No, le licenze Creative Commons non possono essere applicate alle opere di pubblico dominio, poiché richiedono l'esistenza di diritti d'autore sulle opere. Alcune istituzioni culturali hanno rivendicato i relativi diritti sulle riproduzioni di opere di pubblico dominio (laddove la legislazione lo consenta) e hanno rilasciato erroneamente copie digitali di opere di pubblico dominio utilizzando licenze Creative Commons. La Direttiva 2019/790/UE esclude, tuttavia, la possibilità di fare affidamento sul diritto d'autore né sui diritti connessi alla fotografia non originale di opere d'arte visiva di pubblico dominio (art. 14).

Rif. art. 14, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

## 117. Come possono essere etichettate le riproduzioni di opere di pubblico dominio?

A seguito dell'implementazione dell'art. 14 della Direttiva (UE) 2019/790/UE nel caso di riproduzione fedele di opere delle arti visive che sono riconosciute in pubblico dominio in tutto il mondo, incoraggiamo gli istituti culturali ad applicare lo strumento del Public Domain Mark (PDM) o, in alternativa, CC0 se ci sono dubbi sul fatto che la riproduzione sia ancora soggetta a copyright in qualche Stato; mentre, nel caso di riproduzione originale di opere delle arti visive in pubblico dominio, sollecitiamo i predetti istituti, qualora titolari dei diritti d'autore, ad adottare lo strumento CC0.

Da ultimo, qualora i suddetti istituti non siano i titolari dei diritti sulla riproduzione creativa, riteniamo fondamentale che essi si adoperino, attraverso l'adozione di specifici accordi con i titolari stessi, per il rilascio delle riproduzioni con CC0.

[RightsStatements.org](#) fornisce inoltre dodici dichiarazioni sui diritti standard per il patrimonio culturale online che possono essere utilizzate per comunicare al pubblico il regime dei diritti d'autore e lo stato di riutilizzo degli oggetti digitali. Le dichiarazioni sui diritti sono supportate dalle principali piattaforme di aggregazione come la Digital Public Library of America e Europeana. Le dichiarazioni sui diritti sono state progettate pensando sia agli utenti umani sia agli utenti computer (come i motori di ricerca) e fanno uso della tecnologia del web semantico, esse sono ovviamente compatibili con le licenze aperte e gli strumenti legali forniti Creative Commons per l'identificazione delle opere in pubblico dominio.

Rif. [CC0 Universale 1.0 donazione al pubblico dominio: Public Domain Mark \(PDM\)](#); [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#); [Appello comune agli Stati membri e agli istituti culturali europei \(musei, archivi, biblioteche, gallerie e siti archeologici\) per la tutela del pubblico dominio](#); <https://rightsstatements.org/en/>.

## OPEN ACCESS E LICENZE D'USO: MUSEI CASI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

### 118. Quali musei hanno adottato le licenze aperte o il pubblico dominio per le riproduzioni delle proprie raccolte?

In tutto il mondo musei, biblioteche e archivi adottano politiche di open access. Il lavoro di ricerca [Open GLAM Survey](#) (Douglas McCarthy e Andrea Wallace) fornisce un elenco ampio e costantemente aggiornato di istituzioni che adottano licenze aperte o di pubblico dominio: più di 900

istituzioni culturali hanno finora adottato politiche *open*. Alcune di queste istituzioni sono tra le più famose e visitate al mondo come il Metropolitan Museum of Art, lo Smithsonian, il Paris Musées o il Rijksmuseum. In Italia la Fondazione BEIC di Milano, il Museo Egizio di Torino. In Spagna la [Biblioteca Nazionale Spagnola](#) (BNE) ha aperto le collezioni digitali (30 milioni di immagini) di pubblico dominio lo scorso novembre 2020. Oltre agli esempi sopra indicati, si segnala che le licenze aperte sono un'importante opportunità anche per le piccole istituzioni. L'accesso aperto è in rapida evoluzione sia per il numero di istituzioni che lo adottano, sia per il numero di riproduzioni che vengono progressivamente pubblicate.

Rif: [Survey of GLAM open access policy and practice \(Douglas McCarthy and Dr. Andrea Wallace\)](#); <http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/1027-bne-libera-mas-de-30-millones-de-imagenes-para-todo-uso.html>

## 119. Quali tipologie di licenze d'uso si stanno utilizzando nelle politiche Open Access?

Nelle collezioni online vengono fornite informazioni sulle singole riproduzioni fotografiche di opere che sono rilasciate con licenze aperte Creative Commons, in pubblico dominio o per le opere che hanno restrizioni il copyright. La dicitura apposta alla singola pagina permette di differenziare l'approccio e apporre indicazioni molto precise alle singole riproduzioni fotografiche. Le istituzioni culturali che stanno attivando politiche di open access nei loro cataloghi o collezioni online, per il rilascio delle opere che rientrano per caratteristiche temporali o contrattuali in pubblico dominio utilizzano approcci diversificati: il Rijksmuseum e Paris Musées utilizzano CC0, il Metropolitan Museum of Art alterna le due opzioni CC0 e Public domain mark (PDM); la licenza aperta CC BY nel caso per esempio del Museo Egizio di Torino; mentre troviamo la licenza CC BY-SA, CC BY o CC0 quando le riproduzioni sono state pubblicate nelle piattaforme Wikimedia come ad es. Wikipedia, Commons o Wikidata. Alcuni musei come il British Museum rilasciano sotto una licenza più restrittiva CC BY-NC-SA che non consente l'uso commerciale e non è una licenza compatibile con l'accesso aperto. In molti casi come nella collezione online del Cleveland Museum le riproduzioni sono rilasciate con CC0 o sotto copyright, a seconda del singolo caso. Nello stesso modo, il Lacma (Los Angeles Museum of Art) permette l'utilizzazione senza restrizioni delle riproduzioni ma limitatamente ad alcune opere (identificate come "Public Domain High Resolution Image Available"), escludendone altre. L'Art Institute of Chicago utilizza la licenza CC0, evidenziando – anche nei Terms of use - che l'utilizzatore è responsabile di richiedere ed ottenere l'autorizzazione da parte di terzi, qualora necessaria per l'utilizzazione delle immagini. L'Indianapolis Museum of Art ammette l'utilizzazione solo di alcune immagini di beni in pubblico dominio, permettendone un utilizzo senza restrizioni e condizioni, con il semplice invito, rivolto agli utenti, di ricevere copia gratuita della pubblicazione realizzata con le immagini utilizzate. Le piattaforme non presentano indicazioni generali sull'uso delle immagini in una precisa sezione del sito, in quanto l'illustrazione dei termini di riutilizzo accompagna puntualmente ogni riproduzione fotografica.

## 120. Come hanno motivato la politica di open access?

Molti musei esplicitano i principi delle politiche Open Access nei loro siti, da questi è possibile estrapolare alcune motivazioni: “Open access è una pietra miliare dello [Smithsonian](#) nei nostri sforzi per raggiungere, istruire e ispirare il pubblico” scrive Lonnie G. Smithsonian Secretary. Anche Europeana, la più grande piattaforma europea per la pubblicazione di riproduzioni fotografiche con “Milioni di oggetti del patrimonio culturale provenienti da circa 4.000 istituzioni in tutta Europa” esplicita diverse motivazioni sia nella [mission](#) che nel nuovo [documento strategico 20-25](#): “Rendiamo più facile alle persone utilizzare il patrimonio culturale per l'istruzione, la ricerca, la creazione. Il nostro lavoro contribuisce a una società aperta, informata e creativa”; “Europeana consentirà alle istituzioni del patrimonio culturale di trascendere i confini culturali e nazionali e di collocare le loro collezioni nel contesto europeo - per essere parte della storia dell'Europa”. Il video di presentazione del [Cleveland Museum of Art](#) [scatena un importante cambiamento digitale 'Open Access'](#) spiega in modo efficace i molteplici strumenti e le possibilità di riuso che hanno messo a disposizione, e si conclude con la frase di ispirazione “a beneficio di tutte le persone, per sempre”. La [National Gallery of Art](#) di Washington fa riferimento alla propria missione che consiste nell'essere al servizio degli Stati Uniti tramite una attività mirata a preservare, collezionare, esporre ed incrementare la comprensione delle opere d'arte secondo i migliori standard museali ed educativi. La policy di open access “è una naturale estensione di questa missione (...). La Galleria ritiene che un maggiore accesso a immagini di alta qualità delle sue opere d'arte alimenta conoscenza, studio e innovazione, ispirando gli utenti che trasformano continuamente il modo in cui vediamo e comprendiamo il mondo dell'arte”. La National Gallery of Denmark [SMK](#) pone l'attenzione sul coinvolgimento attivo: “Un utente culturale non si accontenta di essere uno spettatore passivo della cultura. Questo utente culturale vuole essere attivo e utilizzare la cultura nella propria vita. E la conclusione è chiara: molto più persone, compresi coloro che non usano il museo fisico, utilizzano le collezioni quando possono selezionare, riutilizzare, remixare e condividere attivamente le opere d'arte”. L'intenzione della Biblioteca Nazionale Spagnola (BNE) è quella di “promuovere il riutilizzo delle immagini e mettere le collezioni digitali al servizio della società e di un'industria culturale ed editoriale con risorse molto limitate, e di promuovere l'espansione della conoscenza” .

*Rif.* [Smithsonian Open Access](#); [Europeana mission](#), [Europeana Strategy 2020-25](#); [SMK Open access](#); [Cleveland Museum of Art unleashes major digital change: 'Open Access'](#); <https://images.nga.gov/en/page/openaccess.html>; [Downtown Chicago's #1 Museum | The Art Institute of Chicago](#); [Newfields: A Place for Nature & the Arts](#); [LACMA | Los Angeles County Museum of Art](#); <https://www.nga.gov/>; <http://www.bne.es/es/AreaPrensa/noticias2020/1027-bne-libera-mas-de-30-millones-de-imagenes-para-todo-uso.html>

## 121. Posso monitorare come viene utilizzato un contenuto?

Esistono diversi strumenti di monitoraggio che possono essere utilizzati per monitorare la quantità di contenuto visualizzato o scaricato, come gli strumenti di Web Analytics e le API. Tuttavia, non esiste ancora un buon set di strumenti per monitorare il riutilizzo dei contenuti.

Il [Cleveland Museum](#) condivide in tempo reale i dati di accesso e download (Measuring Impact) al proprio sito e alle piattaforme come Wikipedia: “È emozionante vedere gli effetti esponenziali che Open Access ha avuto sull'accesso alla collezione del museo!”. Grazie a simili tool come Live Virtual

Dashboards è quindi anche possibile osservare e monitorare gli andamenti e gli accessi alle singole opere dalle singole piattaforme di pubblicazione. Ecco un altro esempio: Cassandra Tool realizzato da Wikimedia Svizzera analizza come vengono usati i contenuti GLAM che riguardano i monumenti del Cantone di Zurigo: cosa è stato visualizzato di più, quante sono state le visite. Lo Smithsonian ha una pagina dedicata [Open Access Remix](#) con un elenco di progetti di riuso "grazie ai nostri collaboratori inclusi artisti, innovatori, educatori, tecnici e studenti, che hanno sviluppato esempi stimolanti di ciò che è possibile grazie all'Open Access".

Rif: [Cleveland Live Virtual Dashboards](#); [Cassandra tools](#); [Smithsonian remix](#)

## 122. Quali vantaggi emergono dall'adozione di licenze aperte o dal rilascio in pubblico dominio?

Due pubblicazioni forniscono informazioni rilevanti sui vantaggi e sulle sfide. Effie Kapsalis in "[L'impatto dell'accesso libero su gallerie, biblioteche, musei e archivi](#)" sottolinea che: "Con oltre un decennio di accesso libero delle GLAM sono emerse diverse tendenze: mentre l'accesso libero in casi limitati può causare una perdita di diritti e ricavi di riproduzione, può anche portare a nuove opportunità significative nella raccolta di fondi e nella concessione di licenze di marchio; L'accesso libero si traduce in risparmi sui costi associati ai diritti e alle spese generali di gestione della riproduzione; consente alle organizzazioni di riallineare il personale con attività più legate alla mission, con il risultato di funzioni di digitalizzazione e gestione delle immagini più efficienti e meno costose; Promuovendo la ricerca, le attività educative e creative, l'accesso libero promuove anche le missioni di queste istituzioni ed aumenta notevolmente l'utilizzo e la consapevolezza delle collezioni di un'istituzione; L'accesso libero crea inoltre un brand rafforzato e più rilevante".

Altri vantaggi e sfide sono evidenziati nella [presentazione della Dichiarazione sul libero accesso al patrimonio culturale](#) (Europeana 2020: Claudio Ruiz, Andrea Wallace, Evelin Heidel). Tra i benefici: Missione e rilevanza migliorate per il pubblico del 21° secolo; Maggiore efficienza del personale e migliore allineamento alle missioni; Integrazione di interfacce esterne, come Wikimedia Commons; Maggiore ricerca e nuove conoscenze sulle collezioni; Inclusione nelle risorse educative aperte (OER); Promozione del riutilizzo e della cultura del riuso." Tra le sfide: Finanziamento: perdita di entrate e cambiamenti nei modelli di business, responsabilità e avversione al rischio; Copie di bassa risoluzione e vendita di copie di opere di pubblico dominio; Uso improprio di opere di pubblico dominio; Metadati o informazioni errati, disordinati o imprecisi" Sono molti gli studi in corso e anche i singoli musei stanno analizzando i risultati: ad esempio, [secondo uno studio condotto sulle collezioni del Rijksmuseum](#), l'utilizzo di licenze aperte ha incrementato la vendita di immagini.

Rif. E. Kapsalis "[The Impact of Open Access on Galleries, Libraries, Museums, & Archives](#)"; [Declaration on Open Access to Cultural Heritage](#),

Europeana 2020, C. Ruiz, A. Wallace, E. Heidel;

[https://pro.europeana.eu/files/Europeana\\_Professional/Publications/Democratising%20the%20Rijksmuseum.pdf](https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Publications/Democratising%20the%20Rijksmuseum.pdf)

## V. PROBLEMI E SOLUZIONI

### ILLECITI

#### 123. Cos'è un illecito di diritto d'autore?

Un illecito di diritto d'autore si verifica quando si utilizza un'opera protetta senza aver ottenuto idonea autorizzazione da parte del titolare dei diritti e l'attività in questione non rientra in un'eccezione o limitazione al diritto d'autore previste dalla legge. Quando la violazione coinvolge non solo i diritti patrimoniali ma anche il diritto morale della paternità dell'opera si parla del c.d. plagio.

#### 124. Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione al diritto d'autore?

Le sanzioni applicabili in caso di violazione del diritto d'autore variano a seconda della tipologia e della gravità dell'illecito e possono essere di natura civile e penale e, in alcuni casi, anche amministrativa (come in Italia).

#### 125. Come si valuta un danno al diritto d'autore?

Il titolare dei diritti in caso di utilizzo della propria opera senza la preventiva richiesta di autorizzazione, può agire nei confronti dell'utilizzatore per ottenere il risarcimento del danno (lucro cessante e danno emergente). Per quantificare il predetto danno, generalmente si può far riferimento al compenso che l'autore usa richiedere a fronte dello stesso tipo di utilizzo in un contesto simile. È evidente, però, che tale regola può essere considerata solo come criterio orientativo e andrà calata e adeguata al contesto specifico. Nelle pubblicazioni scientifiche, per esempio articoli di riviste accademiche, dove non vi è una remunerazione in termini di royalties se non in termini di riconoscimento ai fini della carriera, il danno è difficilmente quantificabile.

#### 126. Se il direttore di un ente pubblico decide di rilasciare immagini con licenze aperte rischia di arrecare un "danno erariale"?

Il danno erariale si verifica quando l'amministrazione subisce un danneggiamento, la perdita di beni o denaro, o il mancato conseguimento di incrementi patrimoniali a causa della condotta di un soggetto inserito nell'apparato amministrativo (come dipendente, funzionario ecc). In linea puramente teorica, nel caso in cui il direttore di un ente pubblico decidesse di rilasciare immagini con licenze aperte, e dunque di autorizzare l'utilizzo di tali riproduzioni senza il pagamento di alcun canone, potrebbe incorrere nell'ipotesi di danno all'erario per mancato conseguimento di incrementi patrimoniali. È evidente, però, che il danno, per essere risarcibile, deve essere provato in concreto e nel caso di specie esistono già numerose evidenze del fatto che l'introito derivante dal canone richiesto per l'utilizzo di immagini di opere è di gran lunga inferiore ai costi sostenuti dall'amministrazione per la

concessione delle autorizzazioni e che, al contrario, la diffusione della riproduzione può generare vantaggi maggiori anche in termini economici.

### **127. Posso risolvere una controversia sulla base del Codice Etico al quale aderisce il mio museo?**

Il Codice etico è un codice di autoregolamentazione che individua degli standard di condotta, orientando le prestazioni professionali del museo e del suo personale. Utilizzare il Codice quale testo di riferimento per la soluzione di una controversia, dunque, è prospettabile nel caso in cui quest'ultima riguardi i predetti standard. Diverso è il caso in cui oggetto della lite sia la violazione di norme di diritto d'autore, poiché in tal ipotesi nè il titolare dei diritti sull'opera, nè il fruitore sono sottoscrittori del Codice etico e dunque non sono tenuti a rispettarne le norme.

## **CONTRATTI E LIBERATORIE**

### **128. Le istituzioni culturali dovrebbero operare con modelli contrattuali? In quali casi?**

Le istituzioni culturali dovrebbero operare avvalendosi di modelli contrattuali al fine di regolamentare in maniera specifica i diversi aspetti della loro relazione con autori, artisti, fotografi, curatori, licenziatari, donatori, collezionisti, sponsor, editori, etc. La molteplicità degli interlocutori delle istituzioni culturali e la complessità delle tematiche che le istituzioni devono disciplinare al fine di avere un rapporto "pacifico e proficuo" con i terzi, richiedono di poter disporre di uno strumento contrattuale formale per addivenire ad una regolamentazione specifica a tutela dei diritti delle parti contrattuali. È altresì importante avvalersi di contratti per poter identificare, tra l'altro, quali sono i diritti ceduti, quali le obbligazioni sorte in capo alle parti, per dare trasparenza al rapporto instaurato tra le parti, ed anche per rispettare alcuni adempimenti richiesti comunque dal legislatore (ad es quando prescrive la forma scritta). Da ultimo, è preferibile operare con modelli contrattuali nei quali siano disciplinati i diversi aspetti del diritto d'autore esaminati in questo lavoro ICOM.

È importante tenere presente che a livello europeo la Direttiva 2019/790/UE (art. 7) disciplina il rapporto tra le eccezioni al diritto d'autore ed i contratti, e prevede che alcune delle nuove eccezioni e limitazioni al diritto d'autore (quali ad esempio, ex art. 6, la possibilità di fare copie di opere di altri materiali ai fini di conservazione, su qualsiasi formato) non possono essere escluse da un contratto. Qualsiasi disposizione contrattuale che non tenga conto della disposizione comunitaria che prevede eccezioni verrebbe considerata come inapplicabile. Gli Stati membri devono pertanto garantire che la facoltà degli istituti di tutela del patrimonio culturale di conservare le opere non possa venire pregiudicata da una clausola contrattuale.

Rif: art. 7, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

## **129. Esistono dei modelli di clausole contrattuali per acquisizioni?**

Esistono dei modelli di clausole contrattuali, ma non standardizzate, nel senso che molte istituzioni, enti culturali operano con modelli propri, o seguendo le linee guida fornite ad esempio da associazioni/enti culturali sia a livello nazionale che internazionale.

Rif. [The UK Museum Documentation Standard. Sample Agreements for Museum Exhibitions. Contracts and Procurement: https://uk.icom.museum/wp-content/uploads/2017/04/Template\\_International\\_Touring\\_Agreement\\_WEB.pdf](https://uk.icom.museum/wp-content/uploads/2017/04/Template_International_Touring_Agreement_WEB.pdf)

## **130. Quali liberatorie/autorizzazioni sono necessarie per organizzare una mostra di arte contemporanea?**

In generale, al fine di organizzare un progetto espositivo di arte contemporanea, è necessario ottenere consenso/liberatoria/autorizzazione preventiva per: a) l'uso di immagini delle opere esposte per scopi di comunicazione/commerciale/pubblicitario; b) l'utilizzazione di musiche, video, foto nel percorso espositivo o altrove, ad es nei canali social; c) l'utilizzazione di immagini nel sito web dell'istituzione espositiva; d) uso di eventuali foto e riprese video del pubblico per eventi specifici. In alcuni casi dovrà essere richiesta la autorizzazione preventiva degli aventi diritto presso la società che ne amministra i diritti. Alcuni di questi temi possono invece essere disciplinati, quanto ai diversi aspetti quali il consenso, direttamente nel contratto/accordo/regolamento predisposto per la organizzazione del progetto espositivo.

## **131. Come scrivere una liberatoria?**

La liberatoria deve specificare in maniera precisa l'utilizzazione che si intende fare del bene/immagine rispetto alla quale si chiede il consenso all'uso, il periodo, il luogo fisico o digitale, il tema privacy, la clausola recesso. Il consenso concesso con la liberatoria è efficace solo nei limiti in cui è stato manifestato (ad es. il consenso all'utilizzazione della propria immagine su una determinata tipologia di pubblicazione non permette la pubblicazione su materiale diverso).

## **132. Quali accorgimenti adottare nel caso in cui un istituto culturale acquisisca documentazione protetta dal diritto d'autore?**

Nel caso in cui un museo, archivio o biblioteca acquisisca, a qualsiasi titolo (versamenti, donazioni o depositi), documentazione potenzialmente protetta dal diritto d'autore (disegni, progetti, fotografie, componimenti poetici, etc.) è necessario definire accordi specifici con il titolare dei diritti (si pensi ad esempio alla donazione a un istituto culturale dell'archivio di un fotografo, da parte dei relativi eredi che, dopo la morte del fotografo, risultano titolari dei diritti sulle opere fotografiche). Soprattutto nel caso di acquisti o donazioni è opportuno redigere una liberatoria che preveda la cessione dei diritti patrimoniali da parte del titolare dei medesimi all'istituto che riceve tale documentazione. Ciò allo scopo di porre l'istituto nelle condizioni di assicurare, con piena certezza di diritto, l'attività di conservazione a fini di pubblica fruizione della documentazione acquisita.



## NOTE LEGALI

### 133. Hai inserito le note legali nel sito web?

Il sito dell'istituzione culturale dovrebbe riportare, nella prima schermata, in basso, le note legali con all'interno la policy di privacy (ad es. perché il sito raccoglie dati degli utenti), le indicazioni relative al diritto d'autore del contenuto ed al sito in generale (ed eventuali limiti all'utilizzo, ad es. le licenze applicabili), le cd. Condizioni di Utilizzo del sito e del suo contenuto. Se si tratta di sito della Pubblica Amministrazione vale la clausola di *open by default* istituita con la già citata legge del 2012 dall'allora Governo Monti sulla trasparenza (cfr. domanda n. 108).

### 134. Stai spiegando agli utenti cosa fare dei tuoi contenuti on line?

Il contenuto delle note legali serve a disciplinare, per la parte che qui rileva, alcuni aspetti relativi alla utilizzazione dei contenuti on line. In particolare, si raccomanda l'adozione delle Condizioni di Utilizzo che specifichino la titolarità dei marchi, loghi, contenuti pubblicati on line, delle immagini in generale, dei video on line quali tour virtuali, le eventuali licenze che disciplinano i contenuti, l'indicazione di eventuali diritti riservati all'ente, i diritti su eventuali contenuti caricati dagli utenti (ad es. le immagini caricate dai visitatori dell'istituzione museale).

### 135. Quali sono le raccomandazioni per la creazione del sito dell'istituto culturale (Terms of Service, Condizioni di Utilizzo)

Si raccomanda di adottare delle Condizioni di utilizzo chiare e semplici, in due lingue, che permettano al visitatore del sito e fruitore di contenuti di comprendere se vi siano possibilità di utilizzo dei contenuti, e con quali limiti. Qualora vi sia anche la possibilità di acquisto tramite e-commerce, saranno necessarie anche le condizioni di acquisto; un disclaimer di responsabilità, limitazioni di garanzie relativamente ai contenuti; consenso, legge applicabile, foro competente.

## ECCEZIONI

### 136. Esistono attualmente delle eccezioni al diritto d'autore per gli istituti culturali nella Direttiva 2019/790/UE?

Sì, la Direttiva 2019/790/UE prevede una serie di eccezioni obbligatorie, ribaltando il precedente quadro normativo introdotto dalla Direttiva 2001/29/CE che individuava una serie di eccezioni di portata generale facoltative (ad eccezione dell'eccezione per copia tecnica).

Rif. [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#); art. 5, par. 1, [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

### 137. La copia digitale delle opere protette rientra nelle eccezioni?

Sì, la copia digitale rientra nelle eccezioni previste dalla Direttiva 2019/790/UE, in quanto rappresenta uno dei modi e delle forme con cui è possibile effettuare la riproduzione di un'opera dell'ingegno. Nei casi, dunque, in cui la norma europea prevede la sussistenza di un'eccezione che consente la riproduzione, quest'ultima si può realizzare attraverso una copia digitale, come ad esempio per esigenze di conservazione dell'opera.

Rif: [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale](#)

### 138. Quali sono le eccezioni previste dalla Direttiva 2019/790/UE?

Le eccezioni individuate dalla Direttiva 2019/790/UE sono previste:

- ai fini dell'estrazione di testo e dati (art.3 e 4);
- per consentire l'utilizzo digitale di opere e altri materiali esclusivamente per finalità illustrativa e per attività didattiche digitali e transfrontaliere senza scopo di lucro (art. 5);
- con l'obiettivo di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altri materiali presenti permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, ai fini di conservazione di detta opera o altri materiali e nella misura necessaria a tale conservazione (art. 6);
- al fine di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di concludere con un organismo di gestione collettiva, conformemente ai mandati ad esso conferiti dai titolari di diritti, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali per la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, indipendentemente dal fatto che tutti i titolari dei diritti oggetto della licenza abbiano o meno conferito un mandato all'organismo di gestione collettiva (art. 8).

Rif: [Direttiva 2019/790/UE del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; Le raccomandazioni della rete MAB per il recepimento della Direttiva europea sul copyright](#)

### 139. Cosa si intende per libertà di panorama?

La libertà di panorama è una eccezione al diritto d'autore che consente a chiunque di effettuare riproduzioni fotografiche di tutto ciò che è visibile dalla pubblica via.

La libertà di panorama si dice "temperata" quando le riproduzioni possono riguardare solo beni in pubblico dominio, mentre si dice "assoluta" quando consente la riproduzione di tutti i beni visibili dalla pubblica via a prescindere se siano o meno sotto la protezione del diritto d'autore.

In tal senso, la Direttiva 2001/29/CE ha dato facoltà agli Stati membri di prevedere eccezioni o limitazioni quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici (art. 5, sez. 3, lett h).

Rif: [Direttiva 2001/29/CEE del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione](#)

#### **140. Quali Paesi consentono la libertà di panorama?**

Il quadro dei Paesi che consentono la libertà di panorama è piuttosto variegato poiché, in base ai diversi sistemi giuridici, cambiano ambito di incidenza e limiti della fattispecie. Esistono, infatti, Paesi in cui la libertà di panorama è consentita solo per finalità non commerciali (ad esempio, la Romania), Paesi in cui riguarda solo gli edifici e non le opere d'arte (ad esempio, la Finlandia) e Paesi in cui è prevista in forma assoluta (ad esempio, la Germania).

Rif: [https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0\\_di\\_panorama](https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_panorama)

*Bibliografia e riferimenti sono indicati come note in ogni risposta.*